

TRIBUNALE DI PESARO



CARTA DEI SERVIZI *2025*

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

INDICE

1. PRESENTAZIONE.....	1
2. INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI.....	2
2.1 <i>Principi e finalità della carta</i>	2
3. CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI	3
3.1 <i>L'accesso ai servizi</i>	3
3.2 <i>Come arrivare</i>	3
3.3 <i>Recapiti</i>	6
3.4 <i>Area territoriale di competenza</i>	6
4. L'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE.....	7
4.1 <i>Il Tribunale come istituzione</i>	7
4.2 <i>La struttura dell'Ufficio</i>	7
AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE	8
AREA CIVILE.....	10
AREA PENALE.....	13
5. I SERVIZI.....	15
5.1 <i>Introduzione ai servizi</i>	15
AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE	17
AREA CIVILE.....	21
Contenzioso Civile	21
Non contenzioso	23
Procedure concorsuali ed esecuzioni civili.....	35
AREA PENALE	48
6. LA QUALITÀ	59
6.1 <i>La politica della qualità</i>	59
7. GLOSSARIO	61

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

1. PRESENTAZIONE

Questa “Carta dei Servizi” rappresenta la testimonianza dell’impegno formale e sostanziale dell’Ufficio fondato sulla ricerca della qualità e della migliore fruibilità dei servizi offerti alla cittadinanza e agli operatori di Giustizia.

L’obiettivo della Carta è illustrare in maniera chiara e organica i servizi offerti ai cittadini dall’Ufficio Giudiziario attraverso un linguaggio diretto ed efficace, ma che rispetti i vincoli tecnici ed istituzionali imposti dal linguaggio giuridico.

Lo scopo prefissato è di avviare i cittadini alla migliore conoscenza del servizio “giustizia”, creando i presupposti per un’interazione proficua e consapevole, basata sulla reciprocità delle relazioni, fiducia, collaborazione e trasparenza. Soprattutto in relazione alla chiusura delle sezioni distaccate che ha comportato una sostanziale modifica all’attuale assetto dei servizi.

Questa iniziativa è intesa come un “patto di qualità” che consente all’utente di conoscere in maniera preventiva i servizi offerti dal Tribunale, così da risparmiare tempo e presentarsi agli sportelli già informato circa le procedure previste e le formalità richieste: la necessità di copie, di marche da bollo, della documentazione a corredo delle istanze e delle richieste, ecc.... Risulta inoltre un valido strumento per valutare *ex-post* la qualità del servizio erogato dall’Ufficio Giudiziario.

Per rispondere agli obiettivi indicati la presente Carta è articolata in sette sezioni:

1. **PRESENTAZIONE:** è descritto l’approccio dell’Ufficio Giudiziario riguardo alla Carta dei Servizi, indicando in particolar modo gli obiettivi prefissati;
2. **INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI:** sono descritti i criteri logici sui quali si è basata la realizzazione della Carta dei Servizi;
3. **CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI:** è descritta la composizione degli uffici e la loro dislocazione all’interno del Tribunale, fornendo i recapiti d’interesse, gli orari di lavoro e altri elementi utili per la veloce fruibilità dei servizi;
4. **LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA:** sono descritte la composizione, l’organizzazione e le varie funzioni svolte dall’Ufficio Giudiziario;
5. **I SERVIZI:** è fornita una scheda descrittiva per ciascun servizio erogato dal Tribunale, contenente le seguenti informazioni:
 - Cos’è
 - Chi lo può richiedere
 - Dove si richiede
 - Cosa occorre
 - Quanto costa
 - Tempo necessario (salva l’indisponibilità del dato) e/o altre informazioni rilevanti

I servizi sono ripartiti secondo l’area di pertinenza: CIVILE, PENALE e AMMINISTRATIVA.

6. LA QUALITÀ

7. GLOSSARIO

2. INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI

Lo scopo della Carta dei Servizi è quello di rendere gli uffici del Tribunale maggiormente vicini e quindi più accessibili al cittadino, ma anche contribuire a ricomporre la diffidenza e la sfiducia, esistente tra gli utenti e gli apparati giudiziari, che si è creata nel corso degli anni.

2.1 Principi e finalità della carta

La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e al Decreto Legislativo n. 286/1999.

Il Tribunale di Pesaro, con la redazione della Carta, vuole definire le garanzie di qualità del servizio offerto al fine di rafforzare il rapporto di fiducia con l'utenza in genere e i cittadini in particolare. Il Tribunale di Pesaro, nell'erogare i propri servizi, s'impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- **Uguaglianza e imparzialità:** i servizi erogati sono forniti secondo imparzialità ed equità, sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, di nazionalità, o di altri aspetti connessi alla propria condizione. Il Tribunale di Pesaro mantiene la riservatezza dei dati personali e s'impegna ad adottare iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze dei soggetti disabili;
- **Continuità:** l'erogazione dei servizi è svolta in maniera continuativa, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi festivi e delle cause di forza maggiore. Il Tribunale s'impegna a comunicare preventivamente eventuali cambiamenti o interruzioni programmate nell'erogazione del servizio, in modo da garantire, per quanto possibile, una riduzione dei disagi;
- **Partecipazione e trasparenza:** il Tribunale di Pesaro promuove un'adeguata informazione e partecipazione dei dipendenti al miglioramento del servizio erogato, garantendo modi e forme per inoltrare suggerimenti, segnalazioni, proposte di miglioramento e svolgendo campagne orientate alla cosiddetta customer satisfaction;
- **Efficacia ed efficienza:** il Tribunale di Pesaro s'impegna a perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio erogato, adottando le soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee, compatibilmente con le risorse disponibili.

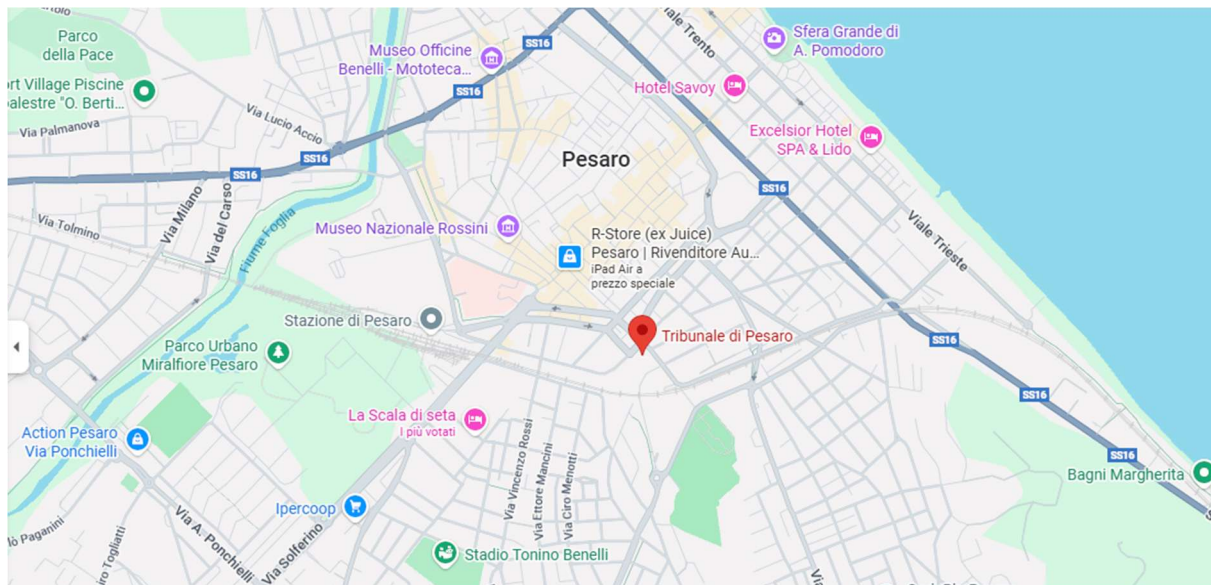
TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

3. CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

3.1 L'accesso ai servizi

Il Tribunale ordinario di Pesaro ha sede in Piazzale Carducci n. 12, 61121, Pesaro, come illustrato nella mappa sottostante.



3.2 Come arrivare

Con i mezzi pubblici:

- Dalla stazione ferroviaria prendere l'autobus in direzione centro (130, 10, 40, 99R, CS) e scendere alla fermata di Via Bramante e proseguire dritto per circa 200 metri.

Con la propria autovettura:

- Dall'autostrada A14, uscire al casello di Pesaro e seguire le indicazioni verso il centro città.

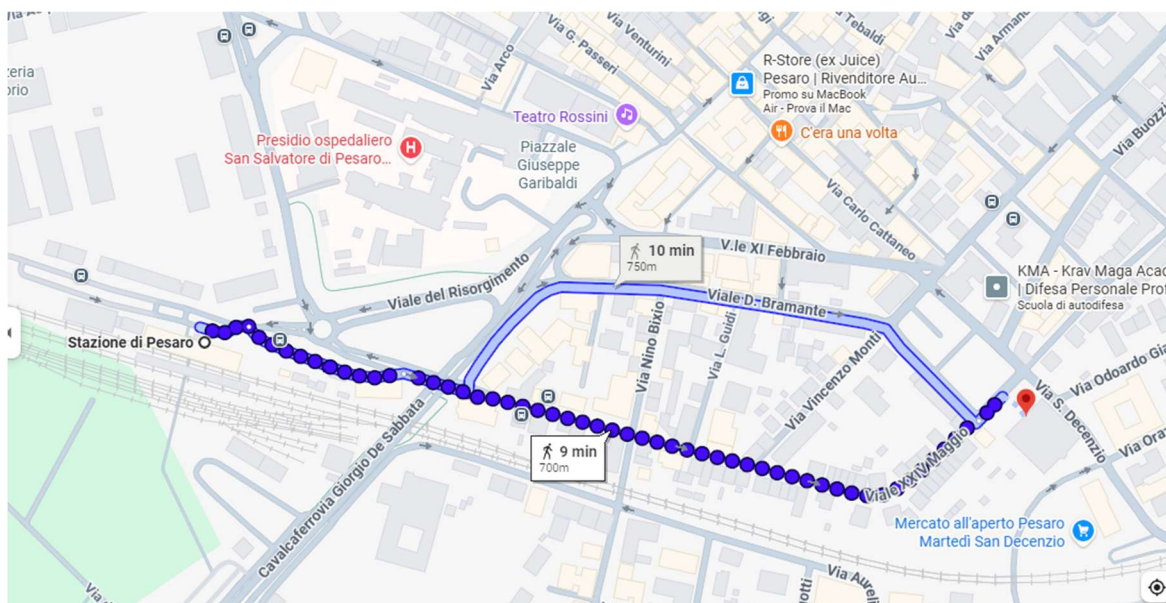
TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

Dove si può parcheggiare:

- *parcheggio a pagamento in Piazzale Carducci (davanti al Palazzo di Giustizia);*
- *parcheggio gratuito San Decenzio, 5 minuti a piedi dal Palazzo di Giustizia, collegato tramite sottopassaggio;*
- *possibilità di parcheggiare nei dintorni del Palazzo di Giustizia, negli appositi spazi a pagamento (delimitati da linee blu).*

Percorso dalla stazione ferroviaria di Pesaro situata in Piazzale G. Falcone e P. Borsellino (percorso a piedi)

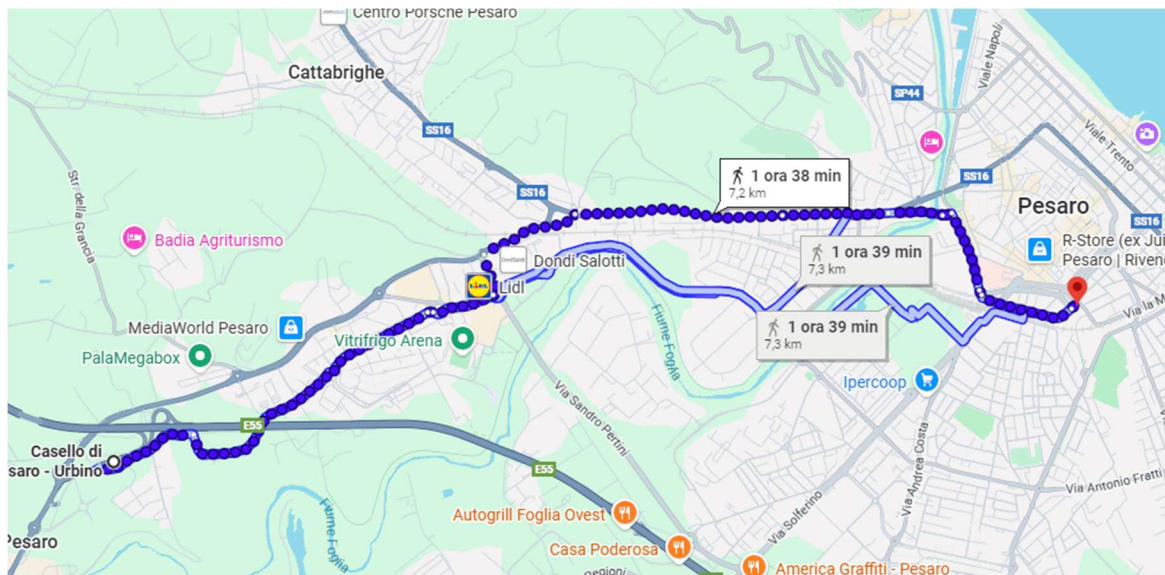


- 1) *Procedere in direzione est su piazza G. Falcone - P. Borsellino verso Viale del Risorgimento;*
- 2) *Svoltare leggermente a destra verso Viale XXIV Maggio;*
- 3) *Continuare su Viale XXIV Maggio;*
- 4) *Proseguire dritto su Piazzale Giosuè Carducci; il Palazzo di Giustizia è sulla destra.*

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

Percorso dall'uscita Autostradale A14 - Pesaro



- 1) Dall'autostrada A14, uscire al casello Pesaro-Urbino;
- 2) Svoltare leggermente a destra verso Strada del Montefeltro;
- 3) Entrare in Strada del Montefeltro;
- 4) Alla rotonda, proseguire dritto per rimanere su Strada del Montefeltro;
- 5) Alla rotonda, prendere la 3^a uscita e rimani su Strada del Montefeltro;
- 6) Alla rotonda prendere la 1^a uscita e prendi Via Y. A. Gagarin;
- 7) Alla rotonda, prendere la 3^a uscita e rimani su Via Y. A. Gagarin;
- 8) Alla rotonda prendere la 1^a uscita e prendi Via Sandro Pertini;
- 9) Alla rotonda, prendere la 3^a uscita e rimani su Via Sandro Pertini;
- 10) Alla rotonda prendere la 3^a uscita e prendi Via Solferino;
- 11) Alla rotonda, proseguire dritto su Cavalcferrovia Giorgio De Sabbata;
- 12) Mantenere la destra per continuare su Viale D. Bramante;
- 13) Usare qualsiasi corsia per svoltare leggermente a destra su Piazzale Giosuè Carducci;
- 14) Svoltare a sinistra per rimanere su Piazzale Giosuè Carducci; la destinazione è sulla destra.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

3.3 Recapiti

Tribunale di Pesaro

Piazzale Carducci n. 12

61121 - Pesaro

Tel. 0721-6971 (centralino)

tribunale.pesaro@giustizia.it

3.4 Area territoriale di competenza

Il circondario è lo spazio territoriale di competenza del Tribunale. I comuni del circondario sui quali il Tribunale esercita la propria funzione sono:

Cartoceto	Colli al Metauro	Fano	Fratte Rosa
Gabicce Mare	Gradara	Mombaroccio	Mondavio
Mondolfo	Monte Porzio	Monteciccardo	Pergola
Pesaro	San Costanzo	San Lorenzo	Sant'Angelo in Lizzola
Serra Sant'Abbondio	Tavullia	Terre Roveresche	Vallefoglia

4. L'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

4.1 Il Tribunale come istituzione

Il Tribunale è il luogo dove lo Stato esercita la funzione giurisdizionale in ambito civile e penale: la prima è principalmente rivolta a dirimere le controversie fra cittadini; la seconda è rivolta a reprimere i reati e si svolge per iniziativa della Procura della Repubblica.

Nell'ambito delle sue funzioni civili il Tribunale esercita anche la c.d. volontaria giurisdizione, che raccoglie un insieme di competenze di natura prevalentemente amministrativa, fra le quali le più importanti riguardano la tutela patrimoniale dei minori e le amministrazioni di sostegno per le persone non in grado di curare adeguatamente i propri interessi.

Il Tribunale si occupa anche delle procedure esecutive, finalizzate a dare concreta attuazione ai provvedimenti di condanna, e delle procedure riguardanti le aziende in crisi.

La maggior parte delle questioni, civili o penali, è obbligatoriamente trattata dagli avvocati, che hanno lo scopo di difendere i loro clienti traducendo le loro esigenze nel linguaggio giuridico. Gli avvocati sono quindi i principali interlocutori del Tribunale.

Le Cancellerie del Tribunale, oltre a servire da supporto all'attività dei giudici, svolgono anche autonomi servizi, dei quali gli interessati possono usufruire direttamente (copie di atti, certificati vari, iscrizioni degli organi di stampa, procedure di ammortamento dei titoli di credito, procedure di riabilitazione civile e penale, ecc.).

La pianta organica del Tribunale di Pesaro è composta da 16 magistrati, compreso il Presidente, 7 Giudici Onorari (non di carriera) e 65 dipendenti amministrativi.

4.2 La struttura dell'Ufficio

Il Tribunale si compone di due strutture separate che lavorano in parallelo: giurisdizionale e amministrativa.

La struttura giurisdizionale, che svolge la funzione giudicante di primo grado, e di secondo grado relativamente alle sentenze del Giudice di Pace, fa capo al Presidente del Tribunale (**Dott.ssa Lorena Mussoni**), che ha la titolarità e la rappresentanza nei rapporti con enti istituzionali e con gli altri uffici giudiziari e la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria.

La struttura amministrativa fa capo al Dirigente Amministrativo (**Dott.ssa Cristina Carnicelli**), con il compito di coordinare, gestire e supervisionare l'intera area.

La struttura amministrativa, a sua volta, è composta da tre aree:

- *Area amministrativo-contabile;*
- *Area Civile;*
- *Area Penale.*

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

L'Area Amministrativo-Contabile è formata dai seguenti settori:

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE	Dott.ssa Cristina Carnicelli
LOCALIZZAZIONE	Terzo Piano
MAIL	cristina.carnicelli@giustizia.it
TELEFONO	0721-697369
PEC	dirigente.tribunale.pesaro@giustiziacerit.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE

RESPONSABILE	Dott.ssa Daniela Monti
LOCALIZZAZIONE	Terzo Piano
MAIL	daniela.monti@giustizia.it
TELEFONO	0721-697325
PEC	prot.tribunale.pesaro@giustiziacerit.it

Attività svolte

Gestione protocollo e corrispondenza;
Gestione personale amministrativo;
Segreteria del Dirigente Amministrativo;
Servizio prevenzione e protezione sul lavoro;
Controllo e gestione beni strumentali;
Segreteria del Presidente;
Ufficio personale di magistratura togata e onoraria;
Statistiche magistrati;
Gestione tabelle di organizzazione dell'Ufficio;
Ufficio Economato;
Spese d'Ufficio;
Segnalazioni;

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA

RESPONSABILE	Dott.ssa Roberta Uguccione
LOCALIZZAZIONE	Terzo Piano
MAIL	roberta.uguccioni@giustizia.it
TELEFONO	0721-697206
PEC	prot.tribunale.pesaro@giustiziacerit.it
PEO	prot.tribunale.pesaro@giustizia.it

Attività svolte

Direzione servizio spese di giustizia;

Liquidazione compensi a difensori, magistrati onorari, testimoni, custodi giudiziari, consulenti, ausiliari del giudice;

Adempimenti statistici;

Controllo delle Spese liquidate.

UFFICIO RECUPERO CREDITI

RESPONSABILE	Dott.ssa Roberta Uguccione
LOCALIZZAZIONE	Terzo Piano
MAIL	roberta.uguccioni@giustizia.it
TELEFONO	0721-697206
PEC	prot.tribunale.pesaro@giustiziacerit.it
PEO	prot.tribunale.pesaro@giustizia.it

Attività svolte

Trasmissione atti Equitalia Giustizia;

Direzione servizio Recupero crediti;

Adempimenti statistici;

Albo Periti e Consulenti tecnici.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

AREA CIVILE

L'Area Civile è formata da 5 Cancellerie:

- *CANCELLERIA PROCEDIMENTI CONTENZIOSI E SOMMARI;*
- *VOLONTARIA GIURISDIZIONE;*
- *CANCELLERIA DEL LAVORO;*
- *FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORDSUALI;*
- *ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI;*

CANCELLERIA PROCEDIMENTI CONTENZIOSI E SOMMARI

RESPONSABILE	Dott. Beatrice Romani
LOCALIZZAZIONE	Secondo piano – Stanza 2.16
MAIL	beatrice.romani@giustizia.it
TELEFONO	0721-697385
PEC	civile.tribunale.pesaro@giustiziacerit.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Attività svolte

- Cause civili ordinarie di competenza del giudice monocratico e collegiale;
- Cause Sezione Agraria;
- Separazioni e divorzi giudiziali;
- Reclami al collegio;
- Accertamenti tecnici preventivi;
- Decreti ingiuntivi;
- Procedimenti cautelari civili;
- Convalide di sfratto con relativi decreti ingiuntivi.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

RESPONSABILE	Dott. Salvatore Portincasa (Piano 2° – stanza 2.05) salvatore.portincasa@giustizia.it - 0721-697232
LOCALIZZAZIONE	Piano Terra – stanza 0.18
MAIL	volgiurisdizione.tribunale.pesaro@giustizia.it
TELEFONO	0721-697204
PEC	volgiurisdizione.tribunale@giustiziacert.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	9.00-12.00 dal lunedì al venerdì Sabato solo atti urgenti (TSO)

Attività svolte

- Separazioni consensuali;
- Divorzi consensuali;
- Ricorsi in materia di famiglia (consensuali);
- Modifiche congiunte condizioni separazione /divorzio /regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale coppie di fatto
- Giudice tutelare (art. 320 c.c. - 747c.c. - docc. validi per espatrio ecc.);
- Amministrazioni di sostegno, tutele, curatele;
- Eredità giacenti;
- Atti notori, esclusi in materia di successione (dott. Portincasa);
- Successioni;
- Dichiarazioni di morte presunta e assenza;
- Stato civile;
- Amministratori condomini;
- Parcelle professionali (solo arbitri);
- Iscrizione privilegi speciali con riservato dominio e legge Sabatini (dott. Portincasa);
- Servizio registro della stampa (dott. Portincasa);
- Ammortamento titoli;
- Riabilitazione protesti;
- Misure protettive e cautelari (cod. Crisi – d. lgs. n. 14/2019);
- Asseverazioni perizie e traduzioni.

CANCELLERIA DEL LAVORO

RESPONSABILE	Dott.ssa Luigina Lelli
LOCALIZZAZIONE	Secondo Piano – stanza 2.19
MAIL	lavoro.tribunale.pesaro@giustizia.it
TELEFONO	0721-697296
PEC	civile.tribunale.pesaro@giustiziacert.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Attività svolte

- Adempimenti di cancelleria e assistenza al magistrato nelle procedure relative alle cause in materia di lavoro e previdenza.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

FALLIMENTI E PROCEDURE CONCURSUALI

FUNZIONARIO RESPONSABILE	Dott.ssa Romina Vitali
LOCALIZZAZIONE	Secondo piano – stanza 2.08
MAIL	romina.vitali@giustizia.it
TELEFONO	0721-697224
PEC	fallimentare.tribunale.pesaro@giustiziacert.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 così articolato: dalle 9.30 alle 11.30 previo appuntamento sul sito del Tribunale e dalle 11.30 alle 13.00 l'accesso è libero.

Attività svolte

- Adempimenti di cancelleria e assistenza al magistrato nella gestione delle procedure concorsuali (istanze di liquidazione giudiziale – liquidazioni giudiziali- strumenti di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza - fallimenti – concordati preventivi – liquidazioni coatte amministrative).

ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI

RESPONSABILE	Dott. Salvatore Portincasa
LOCALIZZAZIONE	Secondo piano – stanza 2.05
MAIL	salvatore.portincasa@giustizia.it
TELEFONO	0721-697232
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	09.30-13.00 dal lunedì al venerdì

Attività svolte

- Adempimenti di cancelleria relativi alle procedure esecutive civili immobiliari e mobiliari, delle cause di opposizione e degli altri affari in materia di esecuzione immobiliare e mobiliare;
- Servizio depositi giudiziari in materia civile.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

AREA PENALE

L'Area Penale è costituita da quattro Cancellerie:

- **DIBATTIMENTO E CORTE D'ASSISE;**
- **UFFICIO G.I.P./G.U.P.;**
- **TRIBUNALE DEL RIESAME;**
- **CORPI DI REATO E F.U.G.**

DIBATTIMENTO E CORTE D'ASSISE

RESPONSABILE	Dott.ssa Francesca Marangoni
LOCALIZZAZIONE	Terzo piano – stanze 3.01 – 3.02 – 3.03
MAIL	francesca.marangoni@giustizia.it
TELEFONO	0721-697266
PEC	dibattimento.tribunale.pesaro@giustiziacerit.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 Sabato dalle ore 9.30 alle 13.30 per deposito atti delle parti private in scadenza

Attività svolte

- Servizi di cancelleria relativi all'Ufficio del Giudice del dibattimento penale monocratico e collegiale e della Corte di Assise;
- Impugnazioni sentenze Giudici di Pace;
- Incidenti di esecuzione avverso provvedimenti del Giudice dibattimentale penale.

UFFICIO G.I.P./G.U.P.

RESPONSABILE	Dott.ssa Alessandra Casabianca
LOCALIZZAZIONE	Terzo piano – stanze 3.16 – 3.17 – 3.18
MAIL	alessandra.casabianca@giustizia.it
TELEFONO	0721-697327
PEC	gipgup.tribunale.pesaro@giustiziacerit.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 - sabato dalle ore 9.30 alle 13.30 per ATTI URGENTI

Attività svolte

- Servizi di cancelleria dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell'udienza preliminare;
- Impugnazioni sentenze;
- Incidenti di esecuzione avverso provvedimenti del Giudice GIP/GUP penale;
- Gestione del Fondo Unico Giustizia.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

TRIBUNALE DEL RIESAME

RESPONSABILE	Dott.ssa Lucia Marinoni
LOCALIZZAZIONE	Terzo piano – stanze 3.01 – 3.02 – 3.03
MAIL	lucia.marinoni@giustizia.it
TELEFONO	0721-697201
PEC	dibattimento.tribunale.pesaro@giustiziacert.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 Sabato dalle ore 9,30 alle 13,30 per deposito atti delle parti privati in scadenza

Attività svolte

- Servizi di cancelleria relativi al Tribunale del Riesame, per le misure cautelari reali.

CORPI DI REATO E FUG

RESPONSABILE	Dott.ssa Francesca Marangoni
LOCALIZZAZIONE	Terzo piano – stanze 3.01 – 3.02 – 3.03
MAIL	francesca.marangoni@giustizia.it
TELEFONO	0721-697266
PEC	dibattimento.tribunale.pesaro@giustiziacert.it

Attività svolte

- Gestione dei corpi di reato, dall'ingresso al Tribunale, sino alla definizione del procedimento;
- Gestione del Fondo Unico Giustizia.

5. I SERVIZI

5.1 Introduzione ai servizi

Nelle pagine seguenti sono descritti i principali servizi forniti dal Tribunale di Pesaro.

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

- Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e dei periti;
- Emissione ordini di pagamento per i giudici onorari di Tribunale;
- Emissione ordini di pagamento in favore di giudici popolari di Corte d'Assise;
- Pagamento degli onorari dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nei processi civili e penali o degli imputati irreperibili;
- Rilascio certificazioni fiscali;
- Pagamento spese di viaggio dei testimoni citati dal Pubblico Ministero (PM) nei processi penali;
- Rilascio certificato pene e spese.

AREA CIVILE

CIVILE CONTENZIOSO

- Iscrizione di cause contenzioso civile;
- Iscrizione a ruolo cause di lavoro;
- Rilascio certificati relativi a procedure di propria competenza.

NON CONTENZIOSO

- Iscrizione di cause non contenziose – Separazioni consensuali;
- Iscrizione di cause non contenziose – Divorzi congiunti;
- Adozione di maggiorenne;
- Autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio per minore;
- Matrimonio – dispense autorizzazioni;
- Richiesta di esecutività del lodo arbitrale;
- Atto notorio;
- Asseverazioni perizie e traduzioni;
- Rinuncia all'eredità;
- Accettazione eredità con beneficio d'inventario;
- Apposizione/rimozione dei sigilli su beni ereditari;
- Eredità giacente;
- Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario nelle successioni;
- Ammortamento dei titoli;
- Amministrazione di sostegno;
- Rendiconto dello stato patrimoniale dell'amministrato/tutelato;
- Ricorso per l'autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione del patrimonio del minore;
- Iscrizione registro stampa (dott. Portincasa);
- Dichiarazione di assenza;
- Dichiarazione di morte presunta;
- Istanza di riabilitazione a seguito di protesti;
- Legge Sabatini N° 1329/65 (dott. Portincasa).

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUZIONI CIVILI

- Liquidazione giudiziale;
- Concordato Preventivo;
- Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO);
- Accordi di Ristrutturazione dei debiti;
- Ristrutturazione dei debiti del Consumatore;
- Concordato Minore;
- Liquidazione Controllata del sovraindebitato;
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente;
- Accesso alle procedure di sovraindebitamento per famiglie (c.d. Procedure familiari);
- Rilascio certificati di inesistenza di procedure fallimentari e concorsuali per persone fisiche;
- Rilascio certificati di inesistenza di procedure concorsuali per società;
- Rilascio certificato di non opposizione ammissione stato passivo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'I.N.P.S.;
- Trascrizione delle vendite con patto riservato di dominio;
- Vendita telematica.

AREA PENALE

- Consultazione atti e fascicoli;
- Rilascio copie atti processuali e copie provvedimenti vari dei magistrati (sentenze, decreti penali, archiviazioni ecc.);
- Rilascio certificazioni di presenza a parti processuali, a testimoni e a soggetti intervenuti a qualunque titolo nel processo;
- Rilascio certificazioni relative allo stato del procedimento;
- Istanze per l'autorizzazione a colloqui e/o nulla osta vari per detenuti;
- Patrocinio a spese dello Stato;
- Richiesta liquidazione onorari ausiliari del giudice (professionisti, custodi etc.) nelle varie fasi processuali;
- Opposizioni a decreto penale;
- Rilascio certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali;
- Richieste al giudice dell'esecuzione (ex articolo 665 codice procedura penale e seguenti);
- Richiesta di estinzione del reato;
- Corpi di reato (restituzione – vendita – distruzione);
- Richiesta di applicazione dell'indulto.

Per ciascun servizio vengono fornite le seguenti informazioni:

- **Cos'è** (breve descrizione del servizio);
- **Chi lo può richiedere** (utente che può richiedere il servizio);
- **Dove si richiede** (struttura incaricata dell'erogazione del servizio);
- **Cosa occorre** (documentazione o prerequisiti necessari);
- **Quanto costa** (costo del servizio);
- **Tempo necessario** (salva l'indisponibilità del dato) e/o altre informazioni rilevanti.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (CTU) E DEI PERITI

COS'È	A livello nazionale è istituito un Albo Unico dei consulenti tecnici (affari civili) e dei periti (affari penali), diviso in categorie. L'iscrizione avviene a livello circondariale e l'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale. Il professionista che si iscrive all'Albo potrà essere incaricato dai giudici per la redazione di perizie sulla materia di propria competenza.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che: sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia; sono di specchiata condotta morale; sono residenti o hanno il domicilio professionale in un Comune compreso nella giurisdizione del Tribunale di Pesaro; sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi di appartenenza (nessuno può essere iscritto in più di un albo); se appartenenti a categorie non comprese negli Ordini o Collegi, sono iscritti al Ruolo periti ed esperti della Camera di Commercio o ad una delle Associazioni Professionali inserite nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013 n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
DOVE SI RICHIEDE	Esclusivamente on line tramite il nuovo portale Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari (https://alboctuelenchi.giustizia.it/) nei periodi indicati di seguito: - 1° marzo - 30 aprile di ciascun anno; - 1° settembre - 31 ottobre di ciascun anno.
COSA OCCORRE	Copia del Documento di identità e tutto quanto richiesto direttamente dalla piattaforma dell'Albo Unico nazionale nella compilazione della domanda.
QUANTO COSTA	1 marca da bollo da € 16,00 da pagare esclusivamente tramite la piattaforma (pagamenti effettuati al di fuori non saranno accettati e non è possibile richiedere il rimborso); Tassa di concessione governativa di € 168,00 da pagare esclusivamente tramite la piattaforma (pagamenti effettuati al di fuori non saranno accettati e non è possibile richiedere il rimborso). Nel caso di domanda per l'iscrizione sia all'Albo dei Periti che dei Consulenti tecnici d'ufficio il versamento deve essere eseguito due volte.
TEMPO NECESSARIO	Sei mesi dall'invio della domanda di iscrizione

EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO PER I GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE

COS'È	Ordine di pagamento in favore di Giudici onorari di Pace, relativo all'attività svolta.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Destinatari degli ordini di pagamento.
DOVE SI RICHIEDE	Si presenta istanza presso la segreteria del Presidente, la quale, dopo l'apposizione del Nulla-osta del Presidente, provvederà ad inviarla all'ufficio Spese di Giustizia (Piano 4°).

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

COSA OCCORRE	Richiesta del GOP attestante le ore e l'attività effettivamente svolta nel trimestre di riferimento.
QUANTO COSTA	Non sono previsti costi.
TEMPO NECESSARIO	1-2 gg. per l'emissione (se la documentazione è completa e in regola). Per il pagamento effettivo i tempi dipendono dall'attività dell'Ufficio del Funzionario Delegato in Corte d'Appello di Ancona.

EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO PER I GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE

COS'È	Ordine di pagamento in favore di Giudici popolari di tribunale, relativo all'attività svolta.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Destinatari degli ordini di pagamento.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la cancelleria della Corte d'Assise.
COSA OCCORRE	Richiesta del Giudice popolare attestante i dati anagrafici e bancari nonché la posizione lavorativa (il modulo viene consegnato dalla cancelleria al momento della prima convocazione); Attestazione da parte della cancelleria del giuramento e delle udienze svolte dal giudice popolare.
QUANTO COSTA	Non sono previsti costi.
TEMPO NECESSARIO	15-20 gg. per l'emissione (se la documentazione è completa e in regola). Per il pagamento effettivo i tempi dipendono dall'attività dell'Ufficio del Funzionario Delegato presso la Corte d'Appello di Ancona.

PAGAMENTO DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI DELLE PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCESSI CIVILI E PENALI, DEGLI IMPUTATI IRREPERIBILI, DEI DIFENSORI DI UFFICIO E DEGLI AUSILIARIO DEL MAGISTRATO

COS'È	Gli onorari dell'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dei difensori di ufficio, dei difensori degli irreperibili e degli ausiliari del magistrato.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Il pagamento deve essere richiesto dalla parte.
DOVE SI RICHIEDE	Alla Cancelleria del Giudice titolare del procedimento.
COSA OCCORRE	Istanza diretta al Giudice con indicazione delle spese e degli onorari da predisporre sul sistema Istanze Web https://lsg.giustizia.it/
QUANTO COSTA	Non sono previsti costi.
TEMPO NECESSARIO	6-7 gg. per l'emissione (dopo che è stata emessa fattura e l'ufficio Spese di Giustizia ha reperito il fascicolo dalla cancelleria competente). Per il pagamento effettivo i tempi dipendono dall'attività dell'Ufficio del Funzionario Delegato.

RILASCIO CERTIFICAZIONI FISCALI

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

COS'È	Certificato attestante i redditi percepiti nell'anno di riferimento.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Coloro che hanno percepito compensi dal Tribunale nell'anno di riferimento.
DOVE SI RICHIEDE	Per chi emette fattura la Certificazione Unica può essere scaricata direttamente dal percipiente sul sito https://lsg.giustizia.it/ . Per le altre tipologie di utenza viene inviata direttamente dall'Ufficio Spese di Giustizia.
COSA OCCORRE	Nulla, viene resa disponibile e/o inviata direttamente dall'Ufficio Spese di Giustizia
QUANTO COSTA	Non sono previsti costi.
TEMPO NECESSARIO	Si rilascia entro la data fissata dalla normativa ogni anno.

PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO DEI TESTIMONI CITATI DAL PUBBLICO MINISTERO NEI PROCESSI PENALI

COS'È	Ai testimoni non residenti, chiamati in processo a deporre, spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'interessato.
DOVE SI RICHIEDE	Presso l'Ufficio Spese di Giustizia (Piano 4°).
COSA OCCORRE	Autocertificazione per la liquidazione delle spese di viaggio e delle indennità di legge, reperibile presso l'Ufficio Spese di Giustizia; Citazione; Certificazione di presenza rilasciata in udienza dal Cancelliere; Biglietti di viaggio.
QUANTO COSTA	Non sono previsti costi.
TEMPO NECESSARIO	6-7 gg. per l'emissione (se la documentazione è completa e in regola). Per il pagamento effettivo i tempi dipendono dall'attività dell'Ufficio del Funzionario Delegato.

RILASCIO CERTIFICATO PENE E SPESE

COS'È	L'Ufficio Recupero Crediti rilascia, a seguito di apposita istanza, il certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia/pene pecuniarie ad uso riabilitazione, ad uso richiesta rilascio di passaporto, ad uso rilascio porto d'armi, ecc.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Chiunque ne abbia necessità.
DOVE SI RICHIEDE	Presso l'Ufficio Recupero Crediti, deputato a recuperare i crediti sorti a seguito del processo penale.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

<i>COSA OCCORRE</i>	Apposita istanza, non esiste uno stampato.
<i>QUANTO COSTA</i>	1 marca da bollo da € 7,84 diritti per certificazioni urgenti; 1 marca da bollo da € 3,92 non urgenti; 1 marca da bollo da € 16,00 sull'istanza di rilascio di certificato per uso diverso dalla riabilitazione; 1 marca da bollo da € 16,00 sul certificato ad uso diverso dalla riabilitazione.
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	Entro 2 giorni per i certificati urgenti. Entro 5 giorni per certificati senza urgenza.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

AREA CIVILE

Contenzioso Civile

ISCRIZIONE DI CAUSE CONTENZIOSO CIVILE

COS'È	Serve per iniziare una controversia in materia di: – stato della persona e diritti della personalità, famiglia (contenzioso), diritti reali, possesso, trascrizioni, successioni, contratti e obbligazioni varie; – controversie di diritto amministrativo, opposizioni alle ordinanze di ingiunzione – opposizione all'esecuzione, precetto e/o atti esecutivi ; – procedimenti di ingiunzione ante causam; – stratti per morosità o finita locazione; – accertamenti tecnici preventivi e consulenza tecnica preventiva 696 bis c.p.c.; – rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari (di competenza della sezione specializzata agraria).
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti interessate e, di norma, per proporre domande in giudizio o per resistere alla altrui domanda, è fatto obbligo di essere assistiti da un avvocato.
DOVE SI RICHIEDE	Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria del Contenzioso Civile Ordinario (Piano 2°, Stanza 2.14/2.15/2.16).
COSA OCCORRE	Fare il deposito telematicamente tramite il PCT, non sono più accettati depositi cartacei; va effettuato il pagamento telematico del contributo unificato e della marca da bollo con PAGOPA, non sono più accettati i pagamenti con le marche da bollo e il MOD. F23.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

QUANTO COSTA	Di norma contributo unificato per intero in base al valore della causa (v. tabella pag. 70) e marca da € 27,00 (salvo i casi previsti dalla legge).
TEMPO NECESSARIO	1 giorno lavorativo.

ISCRIZIONE A RUOLO CAUSE DI LAVORO

COS'È	Serve per iniziare una controversia in materia di: – rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non relativi all'esercizio di una impresa; – rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono – esclusivamente o prevalentemente attività economica; – rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice; – controversie in materia di previdenza e assistenza.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti interessate e, di norma, per proporre domande in giudizio o per resistere alla altrui domanda, è fatto obbligo dell'assistenza di un avvocato (salvo i casi previsti dalla legge).
DOVE SI RICHIEDE	Per informazioni rivolgersi alla cancelleria Lavoro – stanza 2.19.
COSA OCCORRE	Il ricorso e gli eventuali documenti che provano quanto si attesta nel ricorso stesso.
QUANTO COSTA	Contributo Unificato nella misura prevista dal Decreto legge n. 98/2011 convertito nella Legge n. 111/2011.
TEMPO NECESSARIO	1 giorno.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

Non contenzioso

ISCRIZIONE DI CAUSE NON CONTENZIOSE - SEPARAZIONE CONSENSUALE

COS'È	È l'atto con il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di non vivere più insieme e di dividersi legalmente concordando tra loro le condizioni che regolano la separazione.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Entrambi i coniugi. E' obbligatoria l'assistenza di un legale.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – ricorso esclusivamente telematico.
COSA OCCORRE	Ricorso per separazione consensuale nativo digitale con allegato ricorso in formato pdf sottoscritto da tutte le parti (referente dott.ssa Manuela Antonucci - piano 2° st. 2.15); Estratto dell'Atto di Matrimonio, rilasciato dal Comune dove è stato celebrato; Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi, piano genitoriale in caso di figli minori; Dichiarazione dei redditi ed estratti conto ultimi tre anni di entrambi i coniugi.
QUANTO COSTA	Contributo unificato di € 43,00 con PagopA.
ALTRE INFORMAZIONI	E' possibile richiedere nel ricorso la costituzione/modifica/estinzione di diritti reali (v. Sent. Cass. S.U. n. 21761/2021 e Prot. Distrettuale).

ISCRIZIONE DI CAUSE NON CONTENZIOSE - DIVORZI CONGIUNTI

COS'È	È l'atto con il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di dividersi legalmente (v. Riforma Cartabia).
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Entrambi i coniugi. E' necessaria l'assistenza di un legale.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – ricorso esclusivamente telematico.
COSA OCCORRE	Ricorso per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nativo digitale con allegato ricorso pdf sottoscritto da tutte le parti (referente dott.ssa Manuela Antonucci - piano 2° st. 2.15); Estratto dell'atto di Matrimonio, rilasciato dal Comune dove è stato celebrato; Copia conforme omologa o sentenza di separazione; Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi; Dichiarazione dei redditi ed estratti conto ultimi tre anni di entrambi i coniugi.
QUANTO COSTA	Contributo unificato di € 43,00 con PagoPA.
ALTRE INFORMAZIONI	E' possibile richiedere nel ricorso la costituzione/modifica/estinzione di diritti reali (v. Sent. Cass. S.U. n. 21761/2021 e Prot. Distrettuale).

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

ADOZIONE DI MAGGIORENNE

COS'È	L'adozione di un maggiorenne (Artt. 291–314 del Codice Civile). L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi [o legittimati], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente. Il maggiorenne straniero che è adottato da cittadino italiano non acquista automaticamente tale cittadinanza. L'adozione può essere revocata: per indegnità dell'adottato; per indegnità dell'adottante.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Chiunque ne abbia interesse, con assistenza legale.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Volontaria Giurisdizione esclusivamente con ricorso telematico.
COSA OCCORRE	Copia integrale dell'atto di nascita dell'adottante e dell'adottato; Certificato di matrimonio (se coniugato) o di stato libero (se celibe o nubile) dell'adottante e dell'adottato; Certificato di stato di famiglia dell'adottante e dell'adottato; Certificato di residenza dell'adottante; Atto notorio attestante che l'adottante non ha figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi; Certificato di morte dei genitori dell'adottando, se deceduti (se viventi occorre il loro assenso, provato con dichiarazione autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale).
QUANTO COSTA	Contributo unificato da € 98,00 con PagoPA; Diritti forfettari € 27,00 con PagoPA.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO

COS'È	È la procedura con la quale si richiede l'autorizzazione al rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio in favore di minore o per il genitore di minore che non abbia l'assenso dell'altro genitore.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Deve richiedere l'autorizzazione il genitore di figli minori (legittimi o naturali) in mancanza dell'assenso dell'altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio nel Tribunale del luogo di residenza del minore.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Piano Terra, stanza 0.18).
COSA OCCORRE	Richiesta reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione; Omologa /sentenza di separazione/divorzio (in copia semplice); Copia fronte/retro della carta d'identità del richiedente.
QUANTO COSTA	Contributo Unificato pari ad € 98,00, per i maggiorenni, esente per i minori; Diritti forfettari € 27,00 con PagoPA.

MATRIMONIO - DISPENSE DAGLI IMPEDIMENTI, AUTORIZZAZIONI SPECIALI

COS'È	Il servizio soddisfa l'esigenza di ottenere la semplificazione di alcune procedure necessarie per contrarre matrimonio.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Nubendi o chiunque abbia interesse.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Piano Terra, stanza 0.18).
COSA OCCORRE	Nota di iscrizione a ruolo e ricorso.
QUANTO COSTA	Contributo unificato € 98,00 con PagoPA; Diritti forfettari €27,00 con PagoPA.

RICHIESTA DI ESECUTIVITÀ DEL LODO ARBITRALE

COS'È	È la procedura necessaria per eseguire un lodo arbitrale.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	La parte del giudizio arbitrale che intende far eseguire il lodo.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Piano Terra, stanza 0.18).
COSA OCCORRE	Originale del lodo; Contratto contenente la clausola compromissoria; Atti (copia informale) relativi alle designazioni degli arbitri (se designati dal Presidente del Tribunale, copia del decreto) e comunicazione alle parti degli stessi (compresa la notifica del lodo reso) ex articolo 825 codice procedura civile 1° comma.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

QUANTO COSTA	Contributo unificato € 98,00 con PagoPA; Diritti forfettari € 27,00; Tassa di registrazione (variabile a seconda dell'importo), dopo la dichiarazione di esecutorietà del giudice.
---------------------	--

ATTO NOTORIO

COS'È	È una dichiarazione resa sotto giuramento da due testimoni davanti a un pubblico ufficiale con la quale, in alcuni casi particolari, è possibile provare determinati fatti, stati o qualità personali. NO PER USO SUCCESSIONE
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla sua residenza (non vi sono limiti alla competenza territoriale dell'ufficio giudiziario).
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Volontaria Giurisdizione – dott. Portincasa piano 2° stanza 2.05.
COSA OCCORRE	Fotocopia fronte/retro della carta di identità del richiedente l'atto e della carta di identità dei due testimoni.
QUANTO COSTA	N. 2 marche da bollo da € 16,00 per atti giudiziari; Diritti cancelleria € 11,80 con PagoPA per rilascio copia conforme senza urgenza – diritti cancelleria € 35,40 con PagopA per rilascio copia conforme con urgenza.

ASSEVERAZIONE PERIZIE E TRADUZIONI

COS'È	Chi effettua una perizia o la traduzione in italiano di un documento redatto in lingua straniera può far acquistare carattere di "ufficialità" al documento giurando davanti al cancelliere di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Il perito che ha redatto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Piano Terra, stanza 0.18), previo appuntamento sul sito del Tribunale (solo il venerdì). Può essere richiesto anche presso la cancelleria degli Uffici del Giudice di Pace di Pesaro, previo appuntamento sul sito del tribunale.
COSA OCCORRE	Documento d'identità del perito o traduttore; Perizia o documento (in originale o copia autentica) oggetto di traduzione.
QUANTO COSTA	N. 1 marca da € 16,00 ogni quattro facciate di atto (o 100 righe) compreso il verbale di giuramento;

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

	€ 0,52 per ogni allegato dichiarato in perizia (indipendentemente dalle pagine).
TEMPO NECESSARIO	A vista.

RINUNCIA ALL'EREDITÀ

COS'È	È la dichiarazione con cui un chiamato all'eredità fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore del defunto potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità. La rinuncia all'eredità da parte di un soggetto incapace (minori, interdetti o inabilitati) può essere fatta esclusivamente con l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Il chiamato all'eredità.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Volontaria Giurisdizione (previo appuntamento sul sito del tribunale) nel luogo dove aveva l'ultimo domicilio il defunto; Presso qualsiasi ufficio notarile a prescindere dal domicilio.
COSA OCCORRE	Certificato di morte del defunto; Fotocopia di codice fiscale e documento del defunto; Fotocopia di codice fiscale e documento d'identità valido del/i rinunziante/i; Certificato di ultima residenza in vita (oppure dichiarazione sostitutiva ultimo domicilio del defunto); Copia conforme della pubblicazione del testamento, se esistente, con estremi della registrazione; In caso di rinuncia per conto di incapace o minore, copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
QUANTO COSTA	N. 2 marche da bollo da € 16,00 per atti giudiziari; Versamento dell'imposta di registrazione presso Poste Italiane o presso uno sportello bancario, di €200,00 per ogni atto di rinuncia da effettuare lo stesso giorno della rinuncia, utilizzando il mod. F23 reperibile sul sito del Tribunale.

ACCETTAZIONE EREDITÀ CON BENEFICIO D'INVENTARIO

COS'È	È una dichiarazione che consente all'erede di non pagare i debiti ereditari e i legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti in eredità. L'accettazione dell'eredità da parte di un soggetto incapace (minori, interdetti o inabilitati) deve essere fatta esclusivamente con beneficio di inventario su autorizzazione del Giudice Tutelare.
--------------	---

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

CHI LO PUÒ RICHIEDERE	I chiamati all'eredità.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Piano Terra, stanza 0.18) nel luogo dove aveva l'ultimo domicilio il defunto; Presso qualsiasi ufficio notarile a prescindere dal domicilio.
COSA OCCORRE	Originale del certificato di morte in carta semplice; Fotocopia del codice fiscale dell'accettante e del defunto; Documento di identità dello/gli accettante/i; Se esiste testamento, una copia autentica dello stesso e del verbale di pubblicazione; Se l'accettazione è in nome e per conto di un soggetto incapace (minori, interdetti o inabilitati), copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare competente. Il modulo del ricorso per ottenere tale autorizzazione è reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione.
QUANTO COSTA	N. 2 marche da bollo da € 16,00; € 11,80 con PagopA per copia uso trascrizione; Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 294,00 con Mod. F24 Elide da consegnare in cancelleria, dopo il versamento, lo stesso giorno.

APPOSIZIONE / RIMOZIONE DEI SIGILLI SU BENI EREDITARI

COS'È	Nel caso vi sia una contestazione sull'eredità, o anche solo per preservare i beni del defunto può essere richiesta e/o disposta l'apposizione dei sigilli sui beni ereditari. Chiunque abbia interesse, può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al Giudice, il quale provvede con ordinanza non impugnabile. Una volta rimossi i sigilli, l'ufficiale può procedere all'inventario. La rimozione è eseguita dal Cancelliere del Tribunale nei casi in cui non è necessario procedere all'inventario.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Chiunque ne abbia interesse.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Piano Terra, stanza 0.18).
COSA OCCORRE	Nota di iscrizione a ruolo e ricorso reperibile sul sito internet del tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione; Certificato di morte in carta libera; Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune), dalla quale risultino gli eredi chiamati alla successione; Copia conforme del testamento (se esistente) in bollo.
QUANTO COSTA	Contributo unificato pari ad € 98,00 con PagoPA; Diritti forfettari € 27,00 con PagoPA.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

EREDITÀ GIACENTE

COS'È	Se gli eredi non hanno accettato l'eredità e non sono nel possesso di beni ereditari al momento della morte, o il defunto non ha alcun erede, può essere chiesta al Tribunale la nomina di un curatore dell'eredità.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Chiunque vi abbia interesse.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Piano Terra, stanza 0.18).
COSA OCCORRE	Nota di iscrizione a ruolo reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione; Ricorso in carta semplice.
QUANTO COSTA	Contributo unificato pari ad € 98,00 con PagoPA; Diritti forfettari € 27,00 con PagoPA.

NOMINA DELL'UFFICIALE CHE PROCEDE ALL'INVENTARIO NELLE SUCCESSIONI

COS'È	È l'inventario dei beni del defunto eseguito dal cancelliere nominato dal Tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal Tribunale.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'esecutore testamentario o gli aventi diritto alla successione.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Piano Terra, stanza 0.18).
COSA OCCORRE	Richiesta reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione; Certificato di morte; Copia dell'atto di accettazione con beneficio d'inventario, qualora vi siano minori, interdetti o inabilitati.
QUANTO COSTA	Contributo Unificato pari ad € 98,00 con pagoPA (esente da contributo nel caso di minori, interdetti o inabilitati); Diritti forfettari € 27,00 con PagopA.

AMMORTAMENTO DEI TITOLI

COS'È	È la procedura con la quale, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un titolo di credito (assegni bancari e circolari al portatore, cambiali, titoli rappresentativi di depositi bancari, libretti, certificati e polizze di pegno al portatore) il possessore può chiedere la dichiarazione di inefficacia del titolo verso terzi, l'autorizzazione al pagamento del titolo e l'ottenimento di un duplicato.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Chi possedeva legittimamente il titolo di credito al portatore.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

DOVE SI RICHIEDE	Presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Piano Terra, stanza 0.18).
COSA OCCORRE	Nota di iscrizione a ruolo e istanza reperibile sul sito internet del Tribunale e presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione; Denuncia (copia) all'Istituto (Banca, Posta) che ha emesso il titolo; Denuncia (copia) all'Autorità giudiziaria; Certificato della Banca attestante l'esistenza del titolo di cui si chiede l'ammortamento (fermo).
QUANTO COSTA	Contributo unificato pari ad € 98,00 con PagoPA; Diritti forfettari € 27,00 con PagoPA.

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

COS'È	È la procedura con la quale si richiede la nomina di un amministratore di sostegno per un soggetto che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Il soggetto beneficiario; Il coniuge non separato legalmente; La persona stabilmente convivente; I parenti entro il quarto grado; Gli affini entro il secondo grado; Se vi sono, il tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando dopo la revoca dell'inabilitazione o dell'interdizione; I responsabili dei servizi sanitari direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento e non ritengano semplicemente di darne notizia al Pubblico Ministero); Il Pubblico Ministero.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui il soggetto per il quale viene effettuata la richiesta ha la residenza o il domicilio.
COSA OCCORRE	Ricorso reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione; Certificato di nascita del beneficiario; Certificato di residenza attuale del beneficiario; Stato di famiglia storico della persona potenzialmente beneficiaria dal quale si desume la composizione della famiglia di origine; Attestazione medico-sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario; Fotocopia della carta di identità di chi sottoscrive il ricorso.
QUANTO COSTA	Esente da contributo unificato; Diritti forfettari € 27,00 con PagoPA.

RENDICONTO DELLO STATO PATRIMONIALE DELL'AMMINISTRATO/ TUTELATO

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

COS'È	L'amministratore di sostegno deve redigere obbligatoriamente, con cadenza periodica i seguenti documenti: Inventario beni beneficiario: da redigere e depositare entro 90 gg. dal giuramento; Annualmente 1 Relazione riepilogativa: sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario; sulla gestione del patrimonio del beneficiario da parte dell'amministratore/tutore. La Relazione riepilogativa deve riassumere gli avvenimenti intercorsi nell'anno sia dal punto di vista personale e sociale sia dal punto di vista economico, con particolare riferimento alle scelte fatte ed alle modalità di gestione della persona e del patrimonio del beneficiario. 2 Rendiconto periodico: Il Rendiconto Periodico è un documento contabile nel quale vengono illustrate le entrate e le uscite monetarie riguardanti il beneficiario dell'amministrazione di sostegno avvenute nel corso del periodo di riferimento. Il residuo nel conto è calcolato mediante la differenza tra la somma delle entrate e la somma delle uscite e deve corrispondere alla somma rimanente nel conto corrente. Il rendiconto periodico è un atto obbligatorio con il quale il Giudice Tutelare verifica l'operato dell'amministratore di sostegno; va depositato in cancelleria ogni anno a decorrere dalla data del giuramento dell'amministratore di sostegno.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'amministratore di sostegno.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Piano Terra, stanza 0.18).
COSA OCCORRE	Rendiconto compilato (modello reperibile sul sito internet del Tribunale e presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione), con allegati estratto conto relativo al periodo di riferimento e copia del documento identità dell'amministratore di sostegno. Fatture e scontrini non devono essere allegati, ma conservati ai fini di un'eventuale richiesta di verifica da parte del Giudice Tutelare. Le modalità di deposito del rendiconto e dell'inventario sono descritte nella pagina della Volontaria Giurisdizione sul sito del Tribunale.

RICORSO PER L'AUTORIZZAZIONE A COMPIERE ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEL MINORE

COS'È	La richiesta di autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione a favore del minore (art. 320 c.c.).
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Il/i genitore/i.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Piano Terra, stanza 0.18).
COSA OCCORRE	Nota di iscrizione a ruolo e ricorso reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione; Carta di identità del genitore o dei genitori che dovranno entrambi firmare la richiesta; Stato di famiglia;

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

	Documentazione utile all'accoglimento dell'istanza. In caso di richiesta per autorizzare alla rinuncia dell'eredità, questa dovrà essere motivata (se per debiti lasciati dal defunto, si richiede di allegare la relativa documentazione).
QUANTO COSTA	€ 27,00 diritti forfettari con PagoPA.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA STAMPA

COS'È	L'iscrizione al registro della stampa è l'adempimento necessario per poter procedere alla pubblicazione (con qualsiasi mezzo, sia cartaceo che via etere o su rete informatica) di un giornale periodico.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Il proprietario (o il legale rappresentante della proprietà, se persona giuridica) del periodico.
DOVE SI RICHIEDE	Secondo piano – stanza 2.05 (chiedere appuntamento a salvatore.portincasa@giustizia.it).
COSA OCCORRE	Richiesta di iscrizione da effettuare all'email del dott. Portincasa: salvatore.portincasa@giustizia.it ; Autocertificazione di cittadinanza italiana in carta semplice del Proprietario, del Direttore Responsabile e dell'Editore (se diverso dal Proprietario e dal Direttore Responsabile) e del Legale Rappresentante (nel caso il Proprietario sia persona giuridica); Certificato di iscrizione all'Albo dei Giornalisti del Direttore Responsabile; Se il Proprietario o l'Editore è una persona giuridica, copia autentica dello statuto in bollo da € 16,00 e certificato rilasciato dalla Camera di Commercio dal quale risulti chi è il legale rappresentante della società; Originale dell'attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa, attualmente di € 168,00 da versarsi sul Conto Corrente Postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative". <u>Per il cambio di dati all'interno della pubblicazione</u> Richiesta reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione; Autocertificazione di cittadinanza italiana in carta semplice del Proprietario, del Direttore Responsabile e dell'Editore (se diverso dal Proprietario e dal Direttore Responsabile) e del Legale Rappresentante (nel caso il Proprietario sia persona giuridica); Certificato di iscrizione all'Albo dei Giornalisti del Direttore Responsabile; Se il Proprietario o l'Editore è una persona giuridica, copia autentica dello statuto in bollo da € 16,00 e certificato rilasciato dalla Camera di Commercio dal quale risulti chi è il legale rappresentante della società; Originale dell'attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa, attualmente di € 168,00 da versarsi sul Conto Corrente Postale n. 8003 intestato a "Ufficio Registro Tasse – Concessioni Governative – Roma" (solo per le nuove iscrizioni).
QUANTO COSTA	Marca da bollo da € 16,00;

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

	Ricevuta del versamento di € 168,00 sul conto corrente postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative"; Marche amministrative da € 8,00; Marca da bollo da € 16,00 per ogni variazione; Per le onlus iscritte al Registro della Regione vi è esenzione da bolli, concessioni governative (gli atti relativi al direttore responsabile sono in bollo), v. D. Lgs 460/97 artt. 10, 17-24.
TEMPO NECESSARIO	10/20 giorni circa.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

COS'È	Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, indipendentemente dalla durata del tempo trascorso dall'ultima notizia, il Tribunale, su domanda degli interessati o dei presunti successori legittimi o del Pubblico Ministero può nominare un curatore. Il curatore rappresenta la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari e dei conti o nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale rappresentante o un procuratore. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, è prevista la possibilità della formale dichiarazione di assenza da parte del Tribunale su domanda dei presunti successori legittimi e di chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui. La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'istanza può essere presentata dal Pubblico Ministero o dai soggetti legittimati.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Piano 2° - stanza 2.05 - dott. Portincasa).
COSA OCCORRE	La domanda per dichiarazione d'assenza (art. 722 c.p.c.) si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. È necessario allegare: atto di nascita; stato di famiglia; certificato di irreperibilità dello scomparso.
QUANTO COSTA	Diritti forfettari € 27,00 con PagoPA.

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

COS'È	Trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero o su domanda degli interessati, può dichiarare con sentenza la presunta morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. Le conseguenze della dichiarazione di morte presunta sono analoghe a quelle prodotte dalla morte naturale: si apre la successione e il coniuge può risposarsi. La morte presunta può dichiararsi anche in mancanza di una precedente dichiarazione di assenza.
--------------	---

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

	Se la persona scomparsa ritorna oppure emergano prove della sua esistenza in vita, la sentenza deve essere annullata, insieme a tutti gli effetti che aveva prodotto.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'istanza può essere presentata dal Pubblico Ministero o dai soggetti legittimati, con l'assistenza di un legale.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Piano Terra, stanza 0.18).
COSA OCCORRE	Nota di iscrizione a ruolo e ricorso; Atto di nascita; Certificato storico di residenza; Certificato di irreperibilità dello scomparso.
QUANTO COSTA	Diritti forfettari € 27,00 con PagoPA.

ISTANZA DI RIABILITAZIONE A SEGUITO DI PROTESTI

COS'È	La persona che ha subito protesti può chiedere la riabilitazione presso il Tribunale competente territorialmente (in relazione al luogo del protesto - sede della Camera di Commercio). L'istanza va depositata trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'interessato.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione (Piano Terra, stanza 0.18).
COSA OCCORRE	Ricorso reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione; Il/I titolo/i in originale con verbale/i di protesto; Dichiarazione del/dei creditore/i a carattere liberatorio di avvenuto pagamento in originale, con firma autentica perché documento da presentare ad un Ufficio Giudiziario [articolo 4 comma d) Legge 31 Dicembre 1996 n°675]; Visura aggiornata dell'elenco dei protesti.
QUANTO COSTA	Contributo unificato pari ad € 98,00 con PagoPA; Diritti forfettari € 27,00 con PagoPA.

LEGGE SABATINI N° 1329/65

COS'È	I contratti di vendita con riserva di proprietà e con pagamento rateale o differito ovvero i contratti di locazione, con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, di macchine utensili di produzione nuova devono essere trascritti a richiesta dell'interessato, nel registro speciale tenuto dalla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione viene stipulato il contratto (legge 1329/65), sempre che intenda godere dei benefici di detta legge. L'interessato deve applicare, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa,
--------------	--

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

	dell'anno di fabbricazione, del Tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto e del numero della trascrizione. La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà, o dei diritti del locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Chiunque ne abbia interesse.
DOVE SI RICHIEDE	(Piano 2° - stanza 2.05 – Dott. Portincasa con appuntamento alla e-mail: salvatore.portincasa@giustizia.it)
COSA OCCORRE	La trascrizione del contratto va richiesta depositando presso la Cancelleria i seguenti atti: N. 2 note di trascrizione in bollo; N. 2 certificati di origine in bollo; N. 2 copie notarili dei contratti con gli estremi della registrazione. Nel caso che il contratto comprenda più di un macchinario aggiungere, per ciascuno macchinario: N. 2 note di trascrizione in bollo; N. 2 certificati di origine in bollo.
QUANTO COSTA	N. 2 marche da bollo da € 16,00; N. 1 marca da bollo da € 11,80 per ogni copia che si ritira.
TEMPO NECESSARIO	10 giorni.

Procedure concorsuali ed esecuzioni civili

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

COS'È	La liquidazione giudiziale è la procedura che ha sostituito il fallimento. Con la liquidazione giudiziale viene liquidato il patrimonio dell'impresa in stato di insolvenza (incapace, cioè, di far regolarmente fronte alle proprie obbligazioni) ed il ricavato viene utilizzato per soddisfare i creditori.
--------------	--

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

CHI LO PUÒ RICHIEDERE	La liquidazione giudiziale può essere chiesta sia dall'impresa debitrice (per mezzo del proprio legale rappresentante) che da uno qualsiasi dei creditori della stessa. In un caso come nell'altro, lo strumento della liquidazione giudiziale è riservato a imprese che presentino tutti i seguenti requisiti: a) siano imprese commerciali (professionisti e imprenditori agricoli non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale); b) siano in stato di insolvenza (quindi cronicamente incapaci di rispettare le proprie obbligazioni); c) abbiano soddisfatto, almeno una volta nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, uno qualsiasi dei seguenti requisiti: • attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; • ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila ; • un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila. Lo Stato e gli enti pubblici non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, mentre possono essere sottoposte alla procedura in esame le società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico e le società in house.
DOVE SI RICHIEDE	La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (di norma coincidente con la sede legale dell'impresa). Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza.
COSA OCCORRE	La domanda di apertura della liquidazione giudiziale si propone con ricorso. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni. Se la domanda è proposta da soggetto diverso dal debitore, deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura, mentre il debitore può stare in giudizio personalmente.
QUANTO COSTA	Contributo Unificato da € 98,00; - marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica. Se la procedura concorsuale riguarda crediti di lavoro o previdenziali e il debitore (o la parte istante) rientra nei limiti di reddito previsti, pari a tre volte la soglia per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, può trovare applicazione l'esenzione dal contributo unificato allegando l'autocertificazione della situazione reddituale ex art. 46 D.P.R. 445/2000. In caso contrario, è dovuto il contributo unificato nella misura di € 98,00.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	Il debitore che presenti domanda di liquidazione giudiziale "in proprio" non necessita dell'assistenza di un difensore. La presenza di un difensore è invece obbligatoria qualora la domanda sia presentata da un altro soggetto (ad esempio, i creditori della società).

CONCORDATO PREVENTIVO

COS'È	È lo strumento con cui un'impresa in stato di crisi o insolvenza può evitare la liquidazione giudiziale, proponendo ai propri creditori un accordo per la ristrutturazione dei debiti (concordato in continuità) o la liquidazione del patrimonio (concordato liquidatorio), con l'obiettivo di soddisfare le loro pretese.
--------------	--

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Possono presentare domanda di concordato gli imprenditori che sarebbero assoggettabili a liquidazione giudiziale, e cioè gli imprenditori commerciali che nei tre esercizi precedenti alla data della domanda hanno avuto: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; b) oppure ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila; c) oppure un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila. Possono presentare domanda altresì le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. L'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese non può essere ammesso alla procedura.
DOVE SI RICHIEDE	La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Se la domanda è proposta da una società avente i requisiti per l'amministrazione straordinaria, la competenza è del Tribunale presso cui è istituita la Sezione Specializzata per le Imprese per quel distretto di Corte d'Appello. In entrambi i casi, il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza.
COSA OCCORRE	Il debitore deve depositare una domanda corredata da: - scritture contabili e fiscali obbligatorie; - dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; - dichiarazioni IRAP e dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; - bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; - relazione sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata (anche in formato digitale); - stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; - idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; - elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso con indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti); - relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Alla domanda va allegato anche un piano con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 87 del d. lgs. n. 14/2019.
QUANTO COSTA	Contributo Unificato da € 98,00; Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	La domanda deve obbligatoriamente essere presentata con l'assistenza di un difensore tecnico.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE (P.R.O.)

COS'È	È una procedura a carattere volontario con cui un'impresa in stato di crisi o di insolvenza può evitare la liquidazione giudiziale, facendo ai propri creditori una proposta con la quale indica le modalità, le tempistiche e le forme in cui intende soddisfarli. Se la proposta è approvata ed il piano omologato, essa diventa vincolante per tutti i creditori, che verranno soddisfatti nei limiti di quanto offerto; se il debitore adempie a quanto proposto, sarà liberato da ogni debito pregresso. Il P.R.O. non può avere natura liquidatoria.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Possono presentare domanda di P.R.O. gli imprenditori che sarebbero assoggettabili a liquidazione giudiziale, e cioè gli imprenditori commerciali che nei tre esercizi precedenti la data della domanda hanno avuto: - un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; - oppure ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila; - oppure un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila. Gli stessi devono versare in situazione di crisi o di insolvenza. Non possono presentare domanda di P.R.O. gli enti pubblici e le imprese minori.
DOVE SI RICHIEDE	La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Se la domanda è proposta da una società avente i requisiti per l'amministrazione straordinaria, la competenza è del Tribunale presso cui è istituita la Sezione Specializzata per le Imprese per quel distretto di Corte d'Appello. In entrambi i casi, il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza.
COSA OCCORRE	Il debitore deve depositare una domanda corredata da: - le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; - i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; - una relazione sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata (anche in formato digitale); - uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; - un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; - l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; - una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Alla domanda va allegato anche un piano con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 87 del d. lgs. n. 14/2019.
QUANTO COSTA	Contributo Unificato da € 98,00; Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	La domanda deve obbligatoriamente essere presentata con l'assistenza di un difensore tecnico.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

<i>COS'È</i>	Nella loro forma base gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono accordi conclusi dall'imprenditore in stato di crisi o insolvenza con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, e che accettino di rimodulare la quantità, i termini e le condizioni di rimborso sulla base di un piano economico-finanziario predisposto dall'imprenditore ed asseverato da un professionista indipendente. Si tratta di accordi che debbono essere omologati dal Tribunale e che anche in caso di omologa vincolano esclusivamente i creditori che vi aderiscono, e non gli altri (c.d. "creditori estranei"). Vi sono poi accordi agevolati, in cui la percentuale è ridotta al 30%, nonché delle ipotesi di efficacia estesa ai creditori non aderenti (si veda l'art. 61).
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Gli accordi possono essere richiesti dagli imprenditori, anche non commerciali (quindi agricoli), purché non siano imprenditori minori. Viene considerata impresa minore quella che nei tre esercizi precedenti la data della domanda non ha mai raggiunto nessuna delle seguenti soglie: - attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; - ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila; - un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Se la domanda è proposta da una società avente i requisiti per l'amministrazione straordinaria, la competenza è del Tribunale presso cui è istituita la Sezione Specializzata per le Imprese per quel distretto di Corte d'Appello. In entrambi i casi, il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

COSA OCCORRE	Gli accordi di ristrutturazione prevedono una prima fase in cui il Tribunale non interviene, e che vede coinvolti esclusivamente il debitore e i suoi creditori: in questa fase vengono stretti gli accordi (che hanno contenuto libero, dovendo solo essere accettati da creditori che rappresentino almeno il 60% dei creditori) e viene redatto il piano che indica le modalità di adempimento. Sempre in questa fase, il debitore deve munirsi della relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità di quest'ultimo a soddisfare i creditori "estranei". Una volta redatto e asseverato il piano e stipulati gli accordi, il debitore dovrà depositare domanda di omologazione. La domanda deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni che la sorreggono e le conclusioni, e deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura. Unitamente alla domanda il debitore deve altresì depositare: - le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; - i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; - una relazione sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata (anche in formato digitale); - uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; - un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; - l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti); - una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
QUANTO COSTA	Contributo Unificato da € 98,00; Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	La domanda deve obbligatoriamente essere presentata con l'assistenza di un difensore tecnico.

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

COS'È	È la procedura con la quale i privati in situazione di sovraindebitamento possono proporre ai propri creditori un piano per superare la crisi. In caso di omologa della domanda e di corretta esecuzione del piano, il consumatore potrà ottenere, a certe condizioni, l'esdebitazione: vale a dire che i debiti residui diverranno inesigibili.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	La domanda può essere presentata esclusivamente dal consumatore sovraindebitato. Ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 206/2005, per "consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il consumatore non può presentare domanda di ristrutturazione dei debiti: - se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; - se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (anche più risalenti nel tempo); - se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. È necessaria l'assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.). Il consumatore può liberamente scegliere un qualsiasi professionista tra gli O.C.C. costituiti nel circondario del Tribunale competente per la procedura.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

DOVE SI RICHIEDE	Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore sovraindebitato ha la propria residenza. La domanda deve essere depositata in via telematica.
COSA OCCORRE	La domanda di ristrutturazione dei debiti può avere contenuto libero. Ad essa vanno tuttavia tassativamente allegati l'elenco: - di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (cioè, eventuali privilegi, pegni, ipoteche, ecc.); - della consistenza e della composizione del patrimonio; - degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; - delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; - degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. Alla domanda deve altresì essere allegata una relazione dell'O.C.C. che comprenda: - l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; - i motivi per cui il debitore non è in grado di adempiere alle obbligazioni assunte; - un giudizio sulla completezza e la validità della documentazione depositata dal debitore; - l'indicazione presunta dei costi della procedura; - l'indicazione se i soggetti finanziatori abbiano correttamente valutato il merito creditizio del debitore.
QUANTO COSTA	Contributo Unificato da € 98,00; Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa, ma è obbligatorio farsi assistere da un O.C.C.

CONCORDATO MINORE

COS'È	Si tratta della procedura con cui i soggetti che non sono né consumatori né assoggettabili alla Liquidazione Giudiziale, ma che desiderano comunque risolvere il proprio sovraindebitamento, possono proporre ai creditori un piano per ristrutturare i debiti e superare la crisi. Si articola in concordato in continuità (che prevede la continuazione dell'attività imprenditoriale o professionale) e concordato liquidatorio, che prevede la cessione dei beni per soddisfare i creditori.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Possono accedere alla procedura i professionisti, gli imprenditori "minori" (non assoggettabili a liquidazione giudiziale), gli imprenditori agricoli, le start up innovative. Non può accedere alla procedura chi: - è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; - ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (anche più risalenti nel tempo); - ha commesso atti in frode dei creditori. Per accedere al concordato liquidatorio è necessario che il debitore indichi le risorse aggiuntive (ulteriori rispetto a ciò che già è ricompreso nel suo patrimonio) con cui intende far fronte ai debiti assunti.
DOVE SI RICHIEDE	Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. La domanda deve essere depositata in via telematica.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

COSA OCCORRE	Il debitore deve presentare domanda di concordato minore, alla quale vanno allegati la proposta (cioè, l'offerta rivolta ai creditori, con cui indica come e in quale misura intende soddisfarli) e il piano (cioè, il documento che contiene l'indicazione dei tempi e delle modalità di adempimento). Alla domanda vanno anche allegati: - il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; - una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria; - l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute (l'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti); - gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, del d. lgs. n. 14/2019, compiuti negli ultimi cinque anni; - la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
QUANTO COSTA	Contributo Unificato da € 98,00; Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	La domanda di concordato minore deve necessariamente essere presentata con l'assistenza di un Avvocato. È altresì necessario che il debitore sia assistito da un O.C.C. ("Organismo di composizione della crisi"), scelto tra quelli che esercitano nel circondario del Tribunale di Pesaro.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

COS'È	Si tratta della procedura con cui il debitore sovraindebitato non assoggettabile a liquidazione giudiziale può monetizzare i propri beni ed utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori, ottenendo (a certe condizioni) l'esdebitazione per i debiti residui.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	La domanda può essere presentata sia dal debitore che da uno dei suoi creditori. La liquidazione controllata del sovraindebitato riguarda esclusivamente soggetti non assoggettabili a fallimento, e cioè consumatori, professionisti, imprenditori "minori", imprenditori agricoli, start up innovative. Se a chiedere la liquidazione controllata è una persona fisica, la stessa deve avere beni da poter distribuire ai creditori. In assenza, la domanda è inammissibile. Nel caso in cui la procedura venga attivata dai creditori, la liquidazione controllata non verrà dichiarata se dall'istruttoria emergeranno debiti scaduti e non pagati di ammontare inferiore a 50.000,00 euro.
DOVE SI RICHIESTE	Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. La domanda deve essere depositata in via telematica.
COSA OCCORRE	La domanda si propone con ricorso. Il ricorso può avere forma libera, ma è necessario che allo stesso venga allegata la relazione dell'OCC ("Organismo di Composizione della Crisi"). La relazione dell'OCC deve contenere una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

QUANTO COSTA	Contributo Unificato da € 98,00; Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	Se il ricorso è presentato personalmente dal debitore, l'assistenza di un difensore non è richiesta; è invece obbligatoria l'assistenza di un O.C.C. ("Organismo di composizione della crisi"), scelto tra quelli che esercitano nel circondario del Tribunale di Pesaro.

ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE

COS'È	È la procedura con cui un debitore incapiente può ottenere l'esdebitazione (vale a dire la dichiarazione giudiziale che rende inesigibili i suoi debiti) anche senza ricorrere alla ristrutturazione del debito, al concordato minore o alla liquidazione controllata.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Possono accedere alla procedura solo i debitori sovraindebitati che siano persone fisiche e che non siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidative. Non possono accedere alla procedura le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriali nell'ambito di un'impresa "maggior" (quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale). Il debitore deve essere incapiente, e cioè incapace di offrire ai creditori alcuna utilità (pagamenti, cessioni beni, ecc.), diretta o indiretta, neppure futura. Il debitore può accedere alla procedura solo se ritenuto meritevole. Manca la meritevolezza quando il debitore si sia venuto a trovare nella situazione di sovraindebitamento per malafede, frode o colpa grave. Non può accedere alla procedura il debitore che sia già stato esdebitato.
DOVE SI RICHIESTE	Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. La domanda deve essere depositata in via telematica.
COSA OCCORRE	La domanda si propone con ricorso. Il ricorso può avere forma libera, ma è necessario che allo stesso venga allegata la relazione dell'O.C.C. ("Organismo di Composizione della Crisi"). La relazione dell'O.C.C. deve contenere una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore.
QUANTO COSTA	Contributo Unificato da € 98,00; Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa, ma è necessaria l'assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.). Il debitore può liberamente scegliere un qualsiasi professionista tra gli O.C.C. costituiti nel circondario del Tribunale competente per la procedura.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO PER FAMIGLIE (C.D. "PROCEDURE FAMILIARI")

COS'È	Le procedure familiari consentono a più membri della stessa famiglia di accedere in modo unitario alla liquidazione controllata, al concordato minore, alla ristrutturazione o all'esdebitazione. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo: i membri della stessa famiglia restano liberi di presentare domande distinte.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le procedure familiari possono essere attivate da persone fisiche (non necessariamente consumatori: la qualità di consumatore determinerà semmai la scelta dello strumento per la risoluzione del sovraindebitamento). I soggetti che presentano la domanda devono rispettare almeno una delle seguenti condizioni: a) deve trattarsi di membri della stessa famiglia conviventi (per "membri della stessa famiglia" si intendono il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell'unione civile, i conviventi di fatto di cui alla L. n. 76/2016); oppure b) il sovraindebitamento deve avere un'origine comune. Oltre a ciò, tutti i membri della famiglia che presentano la domanda devono rispettare i requisiti previsti dalle singole procedure: a titolo d'esempio, non potranno accedere alle procedure familiari quei membri che siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte (anche più risalenti nel tempo), o che abbiano commesso atti in frode dei creditori.
DOVE SI RICHIEDE	Qualora si tratti di familiari conviventi che non esercitano attività d'impresa, la domanda va depositata presso il Tribunale nel cui circondario i debitori hanno domicilio o residenza. Qualora si tratti di familiari non conviventi, residenti nel circondario di più Tribunali, il Tribunale competente è quello adito per primo. Qualora si tratti di familiari conviventi, ma di cui almeno alcuni esercitano l'attività di impresa, è competente il Tribunale adito per primo tra quello nel cui circondario l'impresa ha la sede degli interessi principali e quello nel cui circondario risiedono i familiari che accedono alla procedura. La domanda deve essere depositata in via telematica.
COSA OCCORRE	I membri della famiglia devono presentare un'unica domanda, che rispetti i requisiti previsti per la procedura scelta (si rinvia alle singole procedure per i dettagli).
QUANTO COSTA	Contributo Unificato da € 98,00; Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	Valgono le regole delle singole procedure scelte sia in tema di assistenza del difensore, che in tema di assistenza dell'O.C.C.

CERTIFICATO DI INESISTENZA DI PROCEDURE FALLIMENTARI E CONCURSUALI PER PERSONE FISICHE

COS'È	È un certificato che attesta l'inesistenza di procedure fallimentari e concorsuali a proprio carico.
--------------	--

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Società di persone che ne abbia interesse.
DOVE SI RICHIEDE	La domanda si presenta via PEC all'indirizzo fallimentare.tribunale.pesaro@giustiziacerit.it. Oppure Modulo di richiesta reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria Procedure Concorsuali. Si fa presente che il circondario del Tribunale di Pesaro non corrisponde al territorio della provincia di Pesaro-Urbino. Si prega di verificare sul sito la competenza territoriale. Le due marche da bollo vanno portate personalmente presso il Tribunale di Pesaro, Piazzale Carducci n. 10 – Cancelleria Fallimentare – 2° piano. Orari: lunedì-venerdì ore 9.30 -13.00.
COSA OCCORRE	La domanda può essere presentata in carta libera. Alla stessa vanno tassativamente allegati: - copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; - codice fiscale del richiedente (se non compare nel documento di identità); - delega sottoscritta se la richiesta non viene presentata personalmente.
QUANTO COSTA	- N. 2 marche da bollo da € 16,00; - N. 1 marca da bollo da € 3,92 per diritti di cancelleria.
TEMPO NECESSARIO	3 giorni dalla richiesta (senza urgenza) e spedito, su richiesta, con busta preaffrancata dal richiedente.

CERTIFICATO DI INESISTENZA DI PROCEDURE CONCORSALE PER SOCIETA'

COS'È	È un certificato che attesta l'inesistenza di procedure fallimentari e concorsuali a proprio carico.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Società di capitali e ditte individuali di persone che ne abbiano interesse.
DOVE SI RICHIEDE	La domanda si presenta via PEC all'indirizzo fallimentare.tribunale.pesaro@giustiziacerit.it oppure tramite Modulo di richiesta reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria Procedure Concorsuali. Si fa presente che il circondario del Tribunale di Pesaro non corrisponde al territorio della provincia di Pesaro-Urbino. Si prega di verificare sul sito la competenza territoriale. Le due marche da bollo vanno portate personalmente presso il Tribunale di Pesaro, Piazzale Carducci n. 10 – Cancelleria Fallimentare – 2° piano. Orari: lunedì-venerdì ore 9.30 -13.00.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

COSA OCCORRE	La domanda può essere presentata in carta libera. Alla stessa vanno tassativamente allegati: -visura camerale aggiornata; - copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; - codice fiscale del richiedente (se non compare nel documento di identità); - delega sottoscritta se la richiesta non viene presentata personalmente.
QUANTO COSTA	- N. 2 marche da bollo da € 16,00; - N. 1 marca da bollo da € 3,92 per diritti di cancelleria.
TEMPO NECESSARIO	3 giorni dalla richiesta (senza urgenza) e spedito, su richiesta, con busta preaffrancata dal richiedente.

CERTIFICATO DI NON OPPOSIZIONE AMMISSIONE STATO PASSIVO AI FINI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DELL'I.N.P.S.

COS'È	È un certificato con il quale si attesta che il credito vantato nei confronti della ditta risulta ammesso allo stato passivo del fallimento e che non è stata proposta opposizione ex articolo 98 e 100 L.F. per Trattamento di fine rapporto e INPS.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Il dipendente dell'impresa fallita che ne abbia interesse.
DOVE SI RICHIESTE	La domanda si presenta via PEC all'indirizzo fallimentare.tribunale.pesaro@giustiziacert.it Oppure Modulo di richiesta reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria Procedure Concorsuali.
COSA OCCORRE	La domanda può essere presentata in carta libera. Alla stessa vanno tassativamente allegati: - copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; - codice fiscale del richiedente (se non compare nel documento di identità); - delega sottoscritta se la richiesta non viene presentata personalmente

TRASCRIZIONE DELLE VENDITE CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO

COS'È	Chi ha venduto macchine può vantare il privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo. Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro tenuto dal Tribunale. La trascrizione è eseguita presso il Tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina. Il privilegio dura tre anni dalla vendita ed ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione. Il privilegio spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, in caso di insolvenza da parte di questo, salve le cause legittime di prelazione. Il privilegio di cui si parla è una causa legittima di prelazione.
--------------	--

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Chiunque ne abbia interesse.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata (esclusi gli autoveicoli).
COSA OCCORRE	– Modulo di richiesta (Modulo E8) reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria Procedure Concorsuali; – Copia dell'atto da trascrivere (contratto registrato); – Doppia nota di trascrizione.
QUANTO COSTA	I soli diritti di copia (Allegato 1).
TEMPO NECESSARIO	2 giorni.

VENDITA TELEMATICA

COS'È	È la possibilità di acquistare beni immobili e mobili pignorati e per i quali è stata disposta la vendita. Per i beni immobili la vendita può avvenire a busta chiusa (vendita senza incanto) o all'asta (vendita con incanto) esclusivamente presso il delegato alla vendita nominato dal Giudice dell'Esecuzione. Per i beni mobili il Giudice dell'Esecuzione ordina che la vendita abbia luogo con modalità asincrona telematica o sincrona mista (previa indicazione nel bollettino delle vendite mobiliari) affidandone l'esecuzione al delegato/commissionario dalla medesima Autorità Giudiziaria all'uopo nominato.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Chiunque ne abbia interesse: persona fisica o società ad eccezione del debitore esecutato secondo le modalità indicate dall'avviso di vendita.
DOVE SI RICHIEDE	Al professionista delegato, al portale delle vendite pubbliche (P.V.P.).
COSA OCCORRE	Bisogna ottemperare ai requisiti e alle modalità previste dal bando di vendita.
QUANTO COSTA	Quanto prevede il bando di vendita.
TEMPO NECESSARIO	Da 2 a 5 mesi o nei casi particolari anche un maggior lasso di tempo.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

AREA PENALE

CONSULTAZIONE ATTI E FASCICOLO

COS'È	Un servizio che prevede la visione degli atti di un processo fornito a beneficio delle parti processuali.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti interessate e i loro difensori.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la cancelleria dove è depositato il fascicolo.
COSA OCCORRE	Richiesta verbale al cancelliere quando il procedimento è in corso di svolgimento.
QUANTO COSTA	Il presente servizio non prevede il pagamento di spese.
TEMPO NECESSARIO	Il servizio è contestuale alla richiesta, nel caso di procedimenti in corso. Per i fascicoli in archivio il giorno dopo la richiesta.

RILASCIO COPIE ATTI PROCESSUALI E PROVVEDIMENTI VARI DEI MAGISTRATI (SENTENZE, DECRETI PENALI, ARCHIVIAZIONI, ECC.)

COS'È	È la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale, o di un provvedimento giudiziario. Le copie possono essere: – semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto; – autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale; – in forma esecutiva - se si tratta di titoli esecutivi per legge e dei quali si chiede l'esecutorietà.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria in cui si trova l'atto o il provvedimento richiesto.
COSA OCCORRE	Modulo cartaceo in caso di richiesta effettuato con accesso in cancelleria. Richiesta telematica da inviare presso il portale copie reperibile nel sito istituzionale del Tribunale, nella sezione Utilità.
QUANTO COSTA	I soli diritti di copia (Allegato 1 presente Carta), in caso di richiesta cartacea. Per ogni invio telematico: € 8,00 (Allegato 8 artt. 269- 269 bis del D.P.R. n. 115/2002).
TEMPO NECESSARIO	Entro 5 giorni senza urgenza; Entro 2 giorni con urgenza.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

RILASCIO CERTIFICAZIONI DI PRESENZA A PARTI PROCESSUALI, A TESTIMONI E A SOGGETTI INTERVENUTI A QUALUNQUE TITOLO NEL PROCESSO

COS'È	È un'attestazione comprovante la partecipazione di un soggetto all'udienza.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti processuali, i testimoni, i periti.
DOVE SI RICHIEDE	Al Cancelliere addetto a prestare assistenza al Magistrato in udienza o alla Cancelleria del Giudice presso cui è pendente il procedimento.
COSA OCCORRE	– Atto di citazione a comparire; – Richiesta verbale di rilascio del certificato.
QUANTO COSTA	Non sono presenti costi.
TEMPI MEDIANI NECESSARI	Il rilascio dei certificati è contestuale alla richiesta.

RILASCIO CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLO STATO DEL PROCEDIMENTO

COS'È	È il rilascio di un documento che certifica: – lo stato del procedimento; – l'attestazione dell'avvenuto deposito di un atto in cancelleria.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'interessato o il suo difensore, la Pubblica Amministrazione quando trattasi di procedimenti in cui questa è parte o quando trattasi di procedimenti in cui sia imputato un pubblico dipendente.
DOVE SI RICHIEDE	Nella Cancelleria del Giudice presso cui è pendente il procedimento (Pubblico ministero e Giudice per le Indagini Preliminari nella fase delle indagini – Cancelleria dibattimentale del Tribunale o della Corte di Appello, per le fasi successive).
COSA OCCORRE	Istanza scritta che può essere depositata personalmente dalla parte che la sottoscrive in presenza del funzionario addetto previa esibizione di un documento di riconoscimento; l'istanza può essere altresì depositata dal difensore costituito o munito di mandato.
QUANTO COSTA	Il rilascio di certificazione a richiesta di privati avviene previo pagamento del diritto di certificato individuato dalla tabella aggiornata alla G.U. n. 184 del 03/08/2021, con marche da bollo ordinarie. Per le certificazioni richieste con urgenza il diritto è raddoppiato.
TEMPI MEDIANI NECESSARI	Se richiesto con urgenza, il certificato è rilasciato nello stesso giorno. Se richiesto senza urgenza, il certificato è rilasciato a partire dal secondo giorno.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

ISTANZE PER L'AUTORIZZAZIONE A COLLOQUI E/O NULLA OSTA VARI PER DETENUTI

<i>COS'È</i>	Rilascio di autorizzazione a colloqui e/o nulla osta vari da parte del Giudice procedente alla parte interessata in regime di detenzione in carcere (articolo 18, Legge n. 354/1975 e articolo 37 Decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000).
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Parte interessata (es. familiari e/o conviventi del soggetto detenuto) o difensore della stessa; detenuto stesso, a mezzo comunicazione proveniente dall'Istituto penitenziario ove è ristretto.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	La richiesta di nulla-osta deve essere presentata: – alla cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari; – alla cancelleria del Giudice del Dibattimento di primo grado, sino all'invio del fascicolo processuale al giudice dell'impugnazione della Corte di Appello e, comunque, se il procedimento pende innanzi alla Corte di Cassazione per l'interposto ricorso; – alla cancelleria del Giudice del Dibattimento sino alla data della pronuncia della sentenza; dopo la data di pronuncia della sentenza, al Direttore del carcere ove l'interessato è ristretto.
<i>COSA OCCORRE</i>	La domanda di colloquio, sottoscritta da chi la presenta in presenza del funzionario addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
<i>QUANTO COSTA</i>	Non sono presenti costi.
<i>TEMPI MEDIANI NECESSARI</i>	Immediatamente, al massimo entro le 24 ore dalla richiesta.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

COS'È	Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l'accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato. L'ammissione può essere richiesta per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali comunque connesse (salvo nella fase dell'esecuzione). La disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica quindi anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore. Il beneficio non è concesso: – nei procedimenti penali per evasione di imposte; – nei processi penali per associazione di tipo mafioso; – nei procedimenti penali per droga nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 e 74 comma 1 del D.P.R. n. 309/1990; – se il richiedente è assistito da più di un difensore; – ai sedicenti (infatti la certezza dell'identità è condizione necessaria affinché il Giudice e l'Amministrazione Finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di un soggetto non abbiente).
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato: – i cittadini italiani; – gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato Gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea possono avanzare riserva di presentazione dell'istanza. Questa dovrà essere depositata nei venti giorni successivi, con allegata copia della raccomandata A.R. inviata all'Autorità Consolare di appartenenza con la quale si richiede il rilascio di certificazione attestante la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza, nonché della prova della avvenuta spedizione; – l'indagato, l'imputato, il condannato; l'offeso dal reato, e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile; il responsabile civile e il civilmente obbligato per l'ammenda; – chi, offeso dal reato o danneggiato, intenda esercitare azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato; – la parte offesa dai reati di violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-quater, 609- octies c.p.) può essere ammessa al patrocinio anche se supera i limiti di reddito. Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale è di € 13.659,84 (limite aggiornato con decreto del 22.04.2025 del Ministero della Giustizia). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante. Contestualmente, il limite di reddito viene elevato di € 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi.
DOVE SI RICHIEDE	La richiesta deve essere presentata davanti al Giudice presso cui pende il procedimento penale: – per i procedimenti pendenti in fase di indagini o in primo grado presso

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

	il Tribunale o la Procura di Pesaro; – alla Corte d’Appello di Ancona se il procedimento è in appello oppure davanti alla Corte di Cassazione.
COSA OCCORRE	La domanda può essere depositata: – dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive); – personalmente; – a mezzo PEC o PDP. La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere: – la richiesta di ammissione al patrocinio; – le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; – l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione); – l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio; – l'autocertificazione di non aver riportato condanne per i predetti delitti oppure il certificato del casellario giudiziale; – il nome del difensore (il beneficiario scelto nell'albo speciale degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato, tenuto presso il Consiglio dell' Ordine). Se il richiedente è straniero (i.e. extracomunitario), essendo i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'Autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione). Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).
QUANTO COSTA	Non sono presenti costi.
TEMPI MEDI NECESSARI	Non ci sono termini per l'ammissione ma i tempi per la decisione sull'istanza sono indicativamente di circa 10 giorni. Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data del deposito in Cancelleria.

RICHIESTA LIQUIDAZIONI ONORARI AUSILIARI DEL GIUDICE (PROFESSIONISTI, TECNICI, ETC) NELLE VARIE FASI PROCESSUALI

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

COS'È	È la richiesta fatta ai fini del pagamento delle proprie competenze in ordine alle richieste di perizia fatte dal Giudice e in ossequio alla normativa specifica.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Gli ausiliari del Giudice (medici, ingegneri, periti, custodi giudiziari, etc.).
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria del Giudice che ha richiesto la perizia.
COSA OCCORRE	– Istanza scritta redatta in carta semplice oltre alla presentazione per via telematica; – Documentazione in originale relativa a tutte le spese di cui si richiede il rimborso.
QUANTO COSTA	Non sono presenti costi.
TEMPO NECESSARIO	2 mesi circa.

IMPUGNAZIONI DI SENTENZE DIBATTIMENTALI E DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

COS'È	L'impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari/Giudice dell'Udienza Preliminare o dal Giudice del Dibattimento è un atto che va presentato agli organi competenti entro i termini prescritti dalla legge (art. 585 c.p.p.) a pena di inammissibilità.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'atto di impugnazione è presentato dagli interessati (artt. 570-577 c.p.p.) personalmente ovvero a mezzo di incaricato.
DOVE SI RICHIEDE	La richiesta può essere effettuata nella cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
COSA OCCORRE	Atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data dello stesso, il giudice che lo ha emesso. Nello stesso atto sono enunciati: – i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; – le richieste; – i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

	elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta ai sensi dell'art. 581 cpp. La parte dovrà depositare, oltre all'atto originale di cui sopra, tre copie dello stesso in caso di appello, sei copie nel caso di ricorso per cassazione. La parte privata che deposita personalmente l'atto deve essere munita di documento di riconoscimento.
QUANTO COSTA	Non sono presenti costi.
TEMPI MEDI NECESSARI	2 mesi circa salvo diversi termini dovuti alla complessità del singolo processo.

OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE

COS'È	L'opposizione è una sorta di impugnazione del decreto penale di condanna che va presentata agli organi competenti entro e non oltre quindici giorni dalla notificazione del decreto.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	L'opposizione è richiesta dall'imputato ed è presentata personalmente ovvero a mezzo del difensore eventualmente nominato.
DOVE SI RICHIEDE	L'opposizione a decreto penale va presentata nella cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna. Se non si vuole chiedere l'opposizione entro 15 giorni dalla notifica si può anche pagare il decreto penale con la riduzione di 1/5 con modello F23 il cui fac-simile con codici tributo si trova nel sito del Tribunale di Pesaro, allegando una dichiarazione di rinuncia all'opposizione.
COSA OCCORRE	Modulo di richiesta reperibile sul sito internet del Tribunale o presso la Cancelleria penale nel quale sono indicati: – gli estremi del decreto penale di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso; – le richieste (giudizio immediato, giudizio abbreviato, patteggiamento, messa alla prova o oblazione). Ove non abbia provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia. La parte privata che deposita personalmente l'atto deve essere munita di documento di riconoscimento.
QUANTO COSTA	Non sono presenti costi.
TEMPO NECESSARIO	Da 2 a 3 mesi.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

RILASCIO CERTIFICAZIONI RELATIVE E CONNESSE AI PROCEDIMENTI PENALI

COS'È	È la richiesta di ottenere una attestazione relativa allo stato dei procedimenti. Ad esempio: visto per la verità, attestato di partecipazione ai procedimenti penali, deposito di atti (tipo impugnazione), ecc.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Le parti interessate e i loro difensori.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la cancelleria dove è depositato il fascicolo.
COSA OCCORRE	Istanza verbale.
QUANTO COSTA	Diritto di certificato € 3,92.
TEMPO NECESSARIO	A vista.

RICHIESTE AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE (EX ARTICOLO 665 CODICE DI PROCEDURA PENALE E SEGUENTI)

COS'È	Sono le richieste che le parti processuali o i loro difensori fanno nei casi in cui il provvedimento (sentenza o decreto penale) siano divenuti irrevocabili. Il Giudice dell'Esecuzione è chiamato a decidere tutte le questioni che possono insorgere nel corso dell'esecuzione (estinzione del reato, indulto, amnistia, continuazione tra i reati, ecc.).
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	La persona condannata o i difensori, nei termini previsti dalla legge.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria del Giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento di condanna divenuto irrevocabile.
COSA OCCORRE	Istanza scritta redatta in carta semplice.
QUANTO COSTA	Non sono presenti costi.
TEMPO NECESSARIO	3 mesi.

RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL REATO

COS'È	È la richiesta di estinzione del reato ex. articolo 445, comma 2, c.p.p. La richiesta è finalizzata all'ottenimento della declaratoria di estinzione del reato da parte del Giudice che ha emesso il provvedimento di condanna.
--------------	---

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Il soggetto condannato (personalmente o per il tramite dell'avvocato nominato difensore) con sentenza di patteggiamento, trascorso il termine di: – 5 anni se la condanna riguarda un delitto; – 2 anni se la condanna riguarda una contravvenzione. È richiesto che, nei termini sopra indicati, il richiedente non abbia subito una condanna per delitti o contravvenzioni della stessa natura.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria del Giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento di condanna divenuto irrevocabile.
COSA OCCORRE	Se presentata personalmente dal condannato è necessario allegare copia di documento d'identità in corso di validità.
QUANTO COSTA	Non sono presenti costi. Solo in caso di richiesta copie è necessario corrispondere i relativi diritti di cancelleria.
TEMPO NECESSARIO	Viene data priorità alle istanze dei detenuti. Per l'emanazione dei provvedimenti delle altre istanze i tempi medi di attesa sono di circa 60/80 giorni.

CORPI DI REATO

COS'È	Beni sequestrati in un procedimento penale custoditi presso l'Ufficio o presso terzi.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	La restituzione può essere richiesta dall'avente diritto personalmente, dal suo legale o da persona da lui delegata.
DOVE SI RICHIEDE	All'Ufficio Corpi di reato presso il Tribunale.
COSA OCCORRE	1) Restituzione beni custoditi presso l'Ufficio Corpi di reato: Copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione, nonché documento d'identità.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

	L'avente diritto potrà ritirare l'arma accompagnato da una terza persona di fiducia, purché munita di valido porto d'armi e documento d'identità, solo nell'ipotesi di armi per uso caccia, sportivo o scenico. Nel caso in cui l'avente diritto alla restituzione non abbia la possibilità di farsi accompagnare da altra persona con le modalità sopra descritte, ovvero trattasi di armi non da caccia o sportive (quindi armi comuni da sparo per uso difesa personale quali le pistole o i revolver), questi dovrà munirsi di apposito nulla osta al trasporto che viene rilasciato dall'Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale - Sezione Armi ed Esplosivi - presso la Questura, previa esibizione del provvedimento del Giudice di dissequestro e restituzione. 2) Restituzione beni custoditi presso terzi: L'avente diritto si recherà presso il custode per il ritiro del bene munito della copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione, nonché del relativo avviso dell'Ufficio Corpi di reato competente e documento d'identità, alla presenza dell'organo di Polizia Giudiziaria che redigerà apposito verbale.
QUANTO COSTA	Nessun costo per i beni custoditi presso il Tribunale. Relativamente ai beni in custodia presso terzi, la restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese di custodia e di conservazione, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, revoca del sequestro a seguito di riesame oppure che l'avente diritto sia persona diversa dall'indagato o imputato. Le spese sono in ogni caso a carico dell'avente diritto per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Le relative tariffe sono stabilite dal Decreto ministeriale 2 settembre 2006, n. 265 (richiamato dall'articolo 59 del D.P.R. n.115/2002).
TEMPO NECESSARIO	La restituzione è contestuale alla richiesta, tuttavia in alcuni casi può rendersi necessario un tempo superiore. Sarà cura dell'Ufficio Corpi di reato fornire tutte le informazioni necessarie.

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'INDULTO

COS'È	La richiesta è finalizzata ad ottenere la declaratoria di estinzione della pena ed è concessa per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006 nella misura non superiore a 3 anni per le pene detentive e non superiore a € 10.000,00 per quelle pecuniarie (v. Legge n. 241/2006).
CHI LO PUÒ RICHIEDERE	Il soggetto condannato (personalmente o per il tramite dell'avvocato nominato difensore) dopo che il provvedimento di condanna sia divenuto irrevocabile.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria del Giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento di condanna divenuto irrevocabile.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

<i>COSA OCCORRE</i>	Se presentata personalmente dal condannato è necessario allegare copia di un documento d'identità in corso di validità.
<i>QUANTO COSTA</i>	Non vi sono spese. Solo in caso di richiesta copie è necessario corrispondere i relativi diritti di cancelleria.
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	Viene data priorità alle istanze dei detenuti. Per l'emanazione dei provvedimenti delle altre istanze i tempi medi di attesa sono di circa 60/80 gg.

6. LA QUALITÀ

6.1 La politica della qualità

La politica della qualità del Tribunale si ispira a 7 principi gestionali che vengono illustrati di seguito:

I. Attenzione alla qualità del processo di lavoro

La qualità della prestazione è intesa concettualmente come il “fare bene le cose giuste”. Questo implica una continua ricerca della coerenza tra obiettivi, mezzi e risultati. Il Tribunale di Pesaro ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell’esistenza dei vincoli strumentali è impegnato nella sistematica analisi critica dei processi lavorativi per l’individuazione degli interventi di miglioramento e semplificazione di quei passaggi ritenuti pesanti e poco significativi nell’iter di completamento dei procedimenti.

II. Prevalenza dell’individuo

Il contributo individuale richiesto non è visto come un ordine da eseguire ma come un’azione da compiere in relazione ad una finalità generale (sempre riconducibile alla *mission* di servizio degli Uffici). Fare prevalere la funzione del singolo individuo su altri aspetti della vita organizzativa permette di promuovere l’efficacia e il conseguimento degli obiettivi generali e strategici. È un principio che fa leva sulle risorse umane che il Tribunale di Pesaro promuove e sviluppa in percorsi professionali rigorosi e certi per contrastare i meccanismi inerziali delle strutture burocratiche dedicate all’erogazione dei pubblici servizi.

III. Promozione del lavoro di squadra

Il lavoro in squadra è la puntuale prosecuzione della prevalenza dell’apporto individuale che viene rafforzato dal contributo sinergico e congiunto di tutte le risorse umane coinvolte nei processi di servizio. Ciò implica un’intesa immediata e un gioco di squadra che va oltre il coordinamento gerarchico e in cui tutti i soggetti svolgono le azioni a loro demandate in naturale sintonia, pur nel rispetto dei diversi ruoli e responsabilità assegnati a ciascuno. Fare prevalere la squadra significa lavorare meno e lavorare meglio, significa avere consapevolezza del proprio lavoro e confidare in quello degli altri (superiori gerarchici e colleghi).

IV. Valorizzazione delle procedure e loro standardizzazione

Le procedure sono un fondamentale fattore di auto-tutela e di “sicurezza” circa le modalità di comportamento e, spesso, di replicazione dei risultati cercati. Se correttamente seguite e mantenute in una logica di costante aggiornamento e miglioramento possono consentire alle strutture di conseguire con maggiore efficienza le loro finalità. Le procedure, da questo punto di vista, rappresentano uno strumento di garanzia formale del corretto sviluppo dei procedimenti amministrativi connessi e un sistema strutturato orientato al conseguimento di risultati ragionevolmente predefiniti. Lavorare secondo le regole è la traduzione operativa del lavoro di squadra. Ciascuno gioca una parte (il proprio contributo), avendo sempre presente il lavoro degli altri, così da conseguire la finalità comune.

V. *Attenzione ai portatori di interesse*

Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri Operatori professionali sono tutti portatori di interesse (*stakeholder*) verso il Tribunale. Trascurare i loro bisogni e le loro aspettative significa disattendere la missione istituzionale stessa del Tribunale. A questo proposito il Tribunale di Pesaro ha definito una “mappa” dei propri portatori di interesse e una strategia di gestione dei rapporti. La Carta dei Servizi risponde a questo principio di attenzione nei confronti delle esigenze degli *stakeholder*.

VI. *Cura della comunicazione*

Comunicare significa “mettere in comune”. Questo principio riguarda le informazioni, le esperienze, i risultati. Significa anche curare i tempi, le modalità, il linguaggio con cui trasferire notizie e fatti. Comunicare non è sempre agevole e facile, soprattutto quando i destinatari della comunicazione sono così eterogenei come nel caso di un Ufficio Giudiziario. È perciò necessario mettere in conto anche qualche piccola sbavatura che però può servire a dare la misura degli aggiustamenti da apportare e rappresenta il metodo per promuovere un miglioramento continuo della qualità.

VII. *Mettersi in gioco e non aver paura della valutazione degli utenti*

La valutazione è la pratica che permette di apprendere dal lavoro svolto e dare conto ai portatori di interesse delle cose fatte, dei risultati conseguiti, degli impatti e degli errori. È una pratica che promuove la conoscenza e la crescita qualitativa e funzionale di ogni servizio.

7. GLOSSARIO

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono una eccezione alla regola generale.

AFFINITÀ

La affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). I coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini. Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi e quindi (a titolo esemplificativo) sono:

- *Affini di primo grado [il suocero e il genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre); il suocero e la nuora];*
- *Affini di secondo grado [il marito e il fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello); la moglie e la sorella del marito].*

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno è una figura istituita con la Legge numero 6 del 9 gennaio 2004, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di essere interdetto o inabilitato. Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito. Possono diventare quindi amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.

APPELLO

È un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile invece la sentenza di primo grado è sempre immediatamente esecutiva, ma la sospensione dell'esecuzione può essere concessa dal giudice dell'appello.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE CAUTELARE

È l'attività svolta dal giudice per salvaguardare un diritto oggetto di una vertenza prima della sua definizione.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI COGNIZIONE

È l'attività svolta dal giudice per accertare un diritto controverso attraverso un procedimento (processo).

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI ESECUZIONE

È l'attività svolta dal giudice per dare esecuzione ad un provvedimento o ad un altro titolo esecutivo (sentenza).

AUTORITA' PROCEDENTE

È il giudice davanti al quale pende il procedimento.

CERTIFICATO

È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici ecc.). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)

È l'organo previsto dalla Costituzione per l'autogoverno della magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. È composto dal Presidente della Repubblica (che lo presiede) dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni: due terzi sono magistrati ordinari (eletti dalla magistratura), un terzo sono professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune).

CONSIGLIO DI STATO

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

È un organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo. In qualità di organo consultivo (tre sezioni) il Consiglio si esprime in merito a tutte le materie riguardanti la Pubblica Amministrazione e si esprime attraverso il pronunciamento di "pareri" che possono essere "facoltativi" o "obbligatori". In qualità di organo giurisdizionale (tre sezioni) è competente a decidere nel giudizio di secondo grado in merito ai provvedimenti emessi dai Tribunali Amministrativi Regionali.

CORTE COSTITUZIONALE

È un organo previsto dalla nostra Costituzione per:

- *giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione;*
- *giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni;*
- *giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi;*
- *giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica.*

È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora) ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni.

CORTE D'APPELLO

È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d'appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.

CORTE DEI CONTI

È un organo previsto dalla Costituzione (articoli 100 e 103) che svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti del Governo e della Pubblica Amministrazione; sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli enti sovvenzionati dallo Stato. Svolge anche funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e di pensioni dei funzionari dello Stato. Si articola in sezioni "di controllo" e sezioni "giurisdizionali", per le questioni di maggior rilievo opera a sezioni unite. La Corte dei Conti ha anche funzioni consultive (attraverso la predisposizione di pareri) e referenti (in quanto è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato delle verifiche).

CORTE DI ASSISE

È un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. È composta da un Presidente (magistrato di Corte d'Appello), da un "giudice a latere" (magistrato di Tribunale) e da sei Giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise.

CORTE DI CASSAZIONE

È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre, regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità), cioè per verificare se il giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

CURATORE

Il compito del curatore, come quello del tutore, è curare e proteggere l'inabilitato (ovvero persona parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi), rappresentandolo e sostituendolo nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il curatore dell'inabilitato viene scelto con gli stessi criteri

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

del tutore ed è nominato anch'egli dal Giudice Tutelare. Suo compito è quello di assistere l'inabilitato negli atti di riscossione dei capitali ed in quelli di straordinaria amministrazione.

CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

DECRETO EMESSO DAL GIUDICE

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emanato dal giudice nell'ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Di regola non ha funzione decisoria ma solo ordinatoria, non presuppone l'insorgere di questioni tra le parti, non necessita, quindi, di contraddittorio e non deve essere motivato. Può essere pronunciato d'ufficio oppure su istanza di parte, orale o scritta, presentata in udienza o fuori.

DECRETO INGIUNTIVO

È un provvedimento di condanna con il quale il giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la consegna di una cosa a favore del creditore che offre una determinata prova scritta del suo diritto. Tale decreto viene emesso dal giudice senza aver sentito il debitore, il quale può proporre opposizione.

DIFESA D'UFFICIO

È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal Pubblico Ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato, sono a carico dello Stato.

DIRITTO ALLA PRIVACY

È il diritto che ogni cittadino ha di decidere che le informazioni che riguardano la propria vita privata vengano trattate da altri a meno che il soggetto volontariamente non presti il proprio consenso. La materia trova fondamento innanzitutto negli articoli 14, 15 e 21 della Carta Costituzionale ed è regolata da varie leggi. Si segnala in particolare il Decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196, denominato "Codice in materia di Protezione dei dati personali", che disciplina in maniera analitica il trattamento dei dati personali.

EREDE

In diritto civile si definisce erede (Lat. heres) colui che sia stato chiamato a succedere nella universalità dei beni o in una quota di essi. Proprio la successione in universum ius serve a distinguere tale figura dal legatario, che invece succede esclusivamente in un singolo, determinato rapporto giuridico espressamente indicato dal de cuius (o dalla legge).

FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE

La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini utilizzando la polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi giudicanti.

GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace inizia la sua attività a partire dal 1° maggio 1995 in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni. È tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

GIUDICE TUTELARE

Il giudice tutelare è un magistrato istituito presso ogni tribunale ordinario con il compito di soprintendere alle tutele e alle curatele. Al giudice sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali. Il Giudice tutelare sovrintende alla maggior parte di quelle attività definite di "volontaria giurisdizione", ossia caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia, su sua autonoma iniziativa o su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione.

GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico di primo grado è una nuova figura istituita con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Il decreto del 1998 ha abolito l'ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale ordinario in materia sia civile che penale, escluso quanto attribuito al Giudice di pace. Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile che penale, prevalentemente in composizione monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione collegiale (collegio di tre giudici).

GIUDICI POPOLARI

I giudici popolari sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello insieme ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a giudice popolare è subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), la licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Sono esclusi magistrati e funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

GIUDIZIO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È caratterizzato dal fatto che con esso si evita il Dibattimento e la decisione viene presa dal giudice allo stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al Dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo.

GIURISDIZIONE

È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.

GRADO DI GIUDIZIO

Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di primo grado è quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

GRATUITO PATROCINIO

Espressione con cui comunemente ci si riferisce al patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione relativo al riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. È previsto per le cause civili, penali, amministrative, per il processo d'impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al garante per la protezione dei dati personali. Il patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti giudiziari trova la sua disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica del 30/5/2002 n. 115, recante il Testo Unico in materia di spese dello Stato.

IMPUGNAZIONE

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

IMPUTATO

Una persona indagata acquista la qualità di imputato quando viene emessa nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, ovvero di decreto di citazione diretta a giudizio o di giudizio direttissimo. L'attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte del Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari; fino a quel momento il soggetto potenziale autore dell'illecito non può esser considerato imputato, ma solo persona sottoposta alle indagini (indagato).

INDAGATO

Si acquista il termine di indagato quando il Pubblico Ministero indaga su una persona e la iscrive nel registro delle notizie di reato: da quel momento la persona è formalmente indagata. Pertanto, l'indagato è solo una persona sottoposta ad indagini preliminari.

ISTITUTO PENITENZIARIO (CARCERE)

Luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere coloro che sono in attesa di giudizio o già definitivamente condannati, comunemente definito carcere. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, istituito presso il Ministero della Giustizia.

MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine magistrato "togato" si indica il magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di Giudice o di Pubblico Ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il magistrato onorario, invece, è il magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (giudice di pace, giudice aggregato, giudice onorario di Tribunale, viceprocuratore onorario, esperto presso il Tribunale per i minorenni).

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Sono misure introdotte nel 1975, che consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione sono: l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, la libertà anticipata. Queste sono disposte dal Tribunale di sorveglianza.

NOTIFICAZIONE

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emesso dal giudice nell'ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Normalmente l'ordinanza è volta a regolare lo svolgimento del processo e non ha valenza decisoria. Di norma deve essere brevemente motivata e può essere successivamente modificata o revocata dal giudice che l'ha emanata.

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

PARENTELA

La parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente. Quindi (a titolo esemplificativo) sono:

- *Parenti di primo grado [i figli e i genitori (linea retta)];*
- *Parenti di secondo grado [i fratelli e le sorelle ; i nipoti e i nonni].*

La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

PATTEGGIAMENTO

Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al giudice l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il patteggiamento è ammesso solo per i reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla scelta di questo rito speciale. Il giudice può accogliere la richiesta dell'imputato in ordine alla pena anche quando il Pubblico Ministero non è d'accordo. Se la sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e Pubblico Ministero, l'appello non è ammesso.

PERSONA FISICA

La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di diritto: è dotato di capacità giuridica ed è titolare di diritti e doveri.

PERSONA GIURIDICA

Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.

PROCESSO PER DIRETTISSIMA (giudizio direttissimo)

È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.

PROCESSO

È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (cosiddette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

È l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero (P.M.). L'ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni. Essi formano, nel loro complesso, la magistratura cd. requirente. La funzione principale del Pubblico Ministero è l'esercizio dell'azione penale: con l'avvio dell'azione penale il Pubblico Ministero avvia il processo penale. Il Pubblico Ministero vigila anche sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione svolge le funzioni del Pubblico Ministero presso l'organo supremo della giustizia; in base alla legge sull'ordinamento giudiziario interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali della Corte di Cassazione e redige requisitorie scritte nei casi previsti da specifiche norme. Con tale attività contribuisce, nell'interesse pubblico, ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge.

PROTUTORE

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

Il Protutore è chi, per nomina del giudice tutelare, rappresenta il minore in caso di conflitto di interessi tra quest'ultimo e il tutore o quando il tutore manchi.

SENTENZA

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo sia civile che penale. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

È un beneficio con il quale il giudice nel pronunciare una condanna non superiore ai due anni di arresto o di reclusione (o a una pena pecuniaria, che comparata alla pena detentiva, sia corrispondente), sospende l'esecuzione della pena principale per un determinato periodo, a condizione che il condannato, nel corso di detto periodo, non commetta reati dello stesso tipo. In questo caso, il reato si estingue e cessa l'esecuzione delle pene accessorie. Se invece il condannato commette un reato, dovrà scontare l'intera pena sospesa.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè, di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè, di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Il Tribunale di sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la magistratura di sorveglianza. La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. È composto di magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

TRIBUNALE ORDINARIO

È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. Dopo l'abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo). Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali ordinari sono 166, due dei quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi che coinvolgono soggetti minorenni per procedimenti che riguardano reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutela ed assistenza. I giudici che compongono il collegio hanno competenza per tutti i procedimenti che riguardano: reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutele ed assistenza.

TUTORE

Il tutore è nominato dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del tutelato (minore che ha perso i genitori o di genitori ignoti, o interdetto, ovvero persona assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi). Il tutore ha

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

la cura del tutelato, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni, ma non può rappresentarlo nel compimento degli atti c.d. personalissimi (fare testamento, sposarsi, riconoscere il figlio naturale, ...) che sono, pertanto, allo stesso preclusi. Rientrano in particolare tra i compiti del tutore provvedere all'amministrazione del patrimonio del tutelato e occuparsi del suo benessere psicofisico, promuovendo quanto più possibile il suo sviluppo. Ogni anno il tutore deve presentare al giudice tutelare il rendiconto relativo all'amministrazione del patrimonio del tutelato.

UFFICI DI SORVEGLIANZA

La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.

VENDITA SENZA E CON INCANTO

Nella vendita senza incanto (articolo 570 codice procedura civile), l'avviso di vendita indica il valore dell'immobile determinato a seguito della perizia di stima affidata ad un esperto secondo le previsioni dell'articolo 568 codice procedura civile ed ognuno, tranne il debitore, è ammesso a depositare in cancelleria un'offerta con indicazione del prezzo, del tempo e del modo del pagamento oltre ad ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta stessa (articolo 571 codice procedura civile). Nella vendita con incanto, invece, l'avviso indica, oltre agli altri elementi per la partecipazione, il prezzo base e la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte (articolo 576 codice procedura civile) cosicché, nell'udienza fissata, tutti gli interessati si presentano dinanzi al giudice venendo ammessi a dichiarare i rialzi che ciascuno propone rispetto a quelli dichiarati dagli altri concorrenti. Le offerte non sono efficaci se non superano l'offerta precedente nella misura indicata nell'avviso di vendita.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

È l'attività che viene esercitata dal giudice non per comporre una lite, ma nell'interesse di uno o più soggetti, per il rilascio di autorizzazioni, omologazioni, nomine, revoche, ecc. In genere il giudice adotta questi provvedimenti con decreto emesso in Camera di Consiglio.

Pesaro, 24 dicembre 2025

Il Presidente del Tribunale
Lorena Mussoni

Il Dirigente Amministrativo
Cristina Carnicelli

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

ALLEGATO 1 - TABELLE DIRITTI DI COPIA

DIRITTI DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

N°	Diritti copia forfetizzato	Diritti copia forfetizzato
Pagine	Non Urgenti	Urgenti
Da 01 a 04	€ 1,47	€ 4,41
Da 05 a 10	€ 2,96	€ 8,88
Da 11 a 20	€ 5,88	€ 17,64
Da 21 a 50	€ 11,79	€ 35,37
Da 51 a 100	€ 23,58	€ 70,74
Più di 100	€ 23,58	€ 70,74
	+ 9,83 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	+ 29,49 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

DIRITTI DI COPIA AUTENTICA

N°	Diritti copia forfetizzato	Diritti copia forfetizzato
Pagine	Non Urgenti	Urgenti
Da 01 a 04	€ 11,80	€ 35,40
Da 05 a 10	€ 13,78	€ 41,34
Da 11 a 20	€ 15,71	€ 47,13
Da 21 a 50	€ 19,66	€ 58,98
Da 51 a 100	€ 29,48	€ 88,44
Più di 100	€ 29,48	€ 88,44
	+ € 11,80 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	+ € 35,40 ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine

ALLEGATO 2 - TABELLE CONTRIBUTO UNIFICATO

IMPORTO CONTRIBUTO UNIFICATO ESECUZIONI E FALIMENTI	
<i>Inferiore ad € 1.100,00</i>	€ 37,00
<i>Da € 1.101,00 ad € 5.200,00</i>	€ 85,00
<i>Da € 5.200,00 ad € 26.000,00</i>	€ 206,00
<i>Da € 26.000,00 ad € 52.000,00</i>	€ 450,00
<i>Da € 52.000,00 ad € 260.000,00</i>	€ 660,00
<i>Da € 260.000,00 ad € 520.000,00</i>	€ 1.056,00
<i>Superiore a 520.000</i>	€ 1.466,00
<i>Causa di valore indeterminabile</i>	€ 450,00
<i>Istanze di fallimento</i>	€ 85,00
<i>Esecuzione immobiliare</i>	€ 242,00
<i>Esecuzione mobiliare inferiore ad € 2.500,00</i>	€ 37,00
<i>Esecuzione mobiliare superiore ad € 2.500,00</i>	€ 121,00
<i>Opposizione atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c</i>	€ 146,00
<i>Opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c</i>	In base al valore della domanda

TRIBUNALE DI PESARO

<https://tribunale-pesaro.giustizia.it/>

IMPORTO CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE CONTENZIOSO		
Valore controversia da € a €	Contributo unificato	Contributo dimezzato
<i>Inferiore ad € 1.100,00</i>	€ 43,00	€ 21,50
<i>Da € 1.101,01 ad € 5.200,00</i>	€ 98,00	€ 49,00
<i>Da € 5.200,01 ad € 26.000,00</i>	€ 237,00	€ 118,50
<i>Da € 26.000,01 ad € 52.000,00</i>	€ 518,00	€ 259,00
<i>Da € 52.000,01 ad € 260.000,00</i>	€ 759,00	€ 379,50
<i>Da € 260.000,01 ad € 520.000,00</i>	€ 1214,00	€ 607,00
<i>Superiore a 520.000</i>	€ 1686,00	€ 843,00
<i>Causa di valore indeterminabile</i>	€ 518,00	
<i>Opposizione agli atti esecutivi</i>	€ 168,00	
<i>Locazione, occupazione senza titolo</i>	Per valore come ordinari	
<i>Comodato</i>	Indeterminato	
<i>Impugnazione delibera condominiale</i>	Per valore come ordinari, se è determinabile il valore della delibera. Diversamente è indeterminato	
<i>Separazione giudiziale, divorzio contenzioso</i>	€ 98,00	
<i>Cumulo domande separazione e divorzio</i>	€ 196,00	
<i>Opposizioni a decreto ingiuntivo</i>	Per valore in base agli scaglioni ridotto della metà	
<i>Reclamo al collegio</i>	€ 147,00	
<i>Procedimenti sommari, cautelari</i>	Per valore in base agli scaglioni ridotto della metà	
<i>Rito semplificato Cartabia</i>	Cu per intero in base al valore	
<i>Opposizione allo Stato Passivo</i>	CU in base al valore + il 50%	
<i>Appelli</i>	CU in base al valore + il 50%	
<i>Appelli valore indeterminato</i>	Se competenza esclusiva GdP € 355,50, caso contrario € 777,00	
<i>Revocatoria</i>	Valore dell'atto impugnato/credito da tutelare	
<i>Controversi in materia di beni immobili</i>	In base alla rendita catastale ex art. 15 cpc	
<i>Mancanza PEC Avvocato - Codice Fiscale Cliente e Avvocato</i>	CU in base al valore + il 50%	
<i>Mancanza dichiarazione di valore</i>	Per il valore massimo (CU 1686,00)	

- Per le singole casistiche di diritto di famiglia si rimanda alla circolare Ministeriale del 19/12/2024;
- In base alla circolare del 30/12/2024 - n. prot. DAG 265462- poi integrata con circolare 24/03/2025 - m. dg. DAG.24/03/2025.0060633.U - la Cancelleria è autorizzata rifiutare la busta telematica relativa all'iscrizione a ruolo in caso di mancato versamento del contributo unificato dovuto (obbligo versamento importo minimo pari ad € 43,00 + € 27,00).

Tribunale di Pesaro

Piazzale Carducci n.

12

Tel. 0721 – 6971 (centralino)

Sito internet: [tribunale-
pesaro.giustizia.it](http://tribunale-pesaro.giustizia.it)

E-mail: tribunale.pesaro@giustizia.it